

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 aprile al 7 maggio 1997)

### INDICE

AVOGADRO: sull'attivazione del corso di laurea breve in scienze infermieristiche presso l'Università degli studi di Genova (4-02971) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	Pag. 1933	di installazione saltuaria di lame spartineve (4-03406) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )	Pag. 1944
BESOSTRI ed altri: sull'iscrizione all'ordine degli psicologi per coloro che hanno superato l'esame di Stato (4-03537) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> )	1934	BUCCIERO: sulla sentenza n. 752 del 1996 depositata dal giudice di pace dottor Pietro Greco (4-01314) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1945
BEVILACQUA: sulla circoscrizione giudiziaria di Vibo Valentia (4-02611) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1937	BUCCIERO, CIRAMI: sull'attività dei giudici di pace (4-01589) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1947
BEVILACQUA, MAGNALBÒ: sul diritto previdenziale in ambito comunitario (4-05227) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	1938	CAPONI, MANZI: sull'incremento del fondo per l'occupazione previsto dalla legge n. 608 del 1996 (4-05213) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	1948
BONATESTA, MAGLIOCCHETTI: sulla chiusura della ferrovia Roma-Viterbo nella tratta urbana di Roma (4-01085) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )	1941	CARUSO Luigi: sulla ricostruzione della cattedrale di San Nicolò a Noto (Siracusa) (4-03302) (risp. BARBERI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	1950
BORNACIN: sull'incidente in cui perse la vita il campione di automobilismo Ayrton Senna (4-02954) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1943	sulla pretura di Pachino (Siracusa) (4-03426) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1951
BRIGNONE: sulla difformità nell'applicazione della circolare n. 84 del 1960 in materia		sulla soppressione della sezione di pretura di Comacchio (Ferrara) (4-03532) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	1952
		CORTIANA: sulla distribuzione del mensile «Tempo economico» su treni ETR 450 (4-01907) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> )	1954

CUSIMANO: sulla situazione del carcere di Caltagirone (4-02919) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) Pag. 1954	LORETO: sull'aumento dei contributi agricoli unificati (4-00652) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) Pag. 1969
DANIELE GALDI, ROGNONI: sul gruppo UAP Assicurazioni di Genova (4-03226) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> ) 1956	MACERATINI ed altri: sulla situazione alla pretura del lavoro di Roma (4-03352) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 1973
DE SANTIS: sulla tutela dei lavoratori della GEPI di Caserta (4-03997) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 1957	MANCONI: sui processi ai militanti del centro sociale «Leoncavallo» (4-02328) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 1974
DOLAZZA: su presunte anomalie poste in essere dalla Cassa di Risparmio di Torino nella gestione del conto corrente del signor Maggioni (4-01558) (risp. PINZA, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) 1959	MANFROI: sui rapporti fra il comune di San Pietro di Cadore e le istituzioni regoliere (4-02815) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 1977
DOLAZZA ed altri: sulla compravendita dell'immobile sede della Lega Nord a Milano (4-02990) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 1960	MILIO: sul procedimento penale n. 2925/93 presso la pretura circondariale di Potenza (4-02839) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 1979
FUSILLO: sulla soppressione di passaggi a livello retti in assuntoria (4-03193) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i> ) 1961	MONTELEONE: sulla sicurezza e sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro (4-03435) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 1980
GAMBINI, FERRANTE: sulle tariffe professionali dei ragionieri commercialisti (4-03025) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 1963	MONTELEONE ed altri: sull'applicazione della legge n. 608 del 1996 (4-04444) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 1983
LAURICELLA: sulla gestione della cattedra di lingua inglese all'Università di Palermo (4-03120) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> ) 1963	MULAS, BONATESTA: sul progetto di ristrutturazione della SAI (4-02237) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i> ) 1985
sul funzionamento del centro operativo INPS di Licata (Agrigento) (4-03134) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 1965	NIEDDU ed altri: sulla situazione del carcere di Badu e Carros (4-02794) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 1986
sulla gestione della cattedra di lingua inglese all'Università di Palermo (4-04242) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> ) 1964	sulla revisione dei compiti e dei finanziamenti degli istituti di patronato (4-04934) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 1988
LAURO: sulla reinscrizione nelle liste di disoccupazione dei lavoratori degli alberghi di Ischia alla fine della stagione turistica (4-03300) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ) 1966	PELLICINI: sulla situazione del tribunale e della procura della Repubblica di Varese (4-00762) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 1990
sul dissesto idrogeologico nell'area flegrea (4-04256) (risp. BARBERI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) 1968	PETTINATO: sul sistema acquedottistico AN-CIPA (4-01937) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 1992
	PIANETTA: sulle vicende delle popolazioni cristiane in Sudan (4-04219) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) 1994
	PIATTI: sulla procura della Repubblica di Lodi (4-03374) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ) 1996

<p>RUSSO SPENA, MARCHETTI: sull'utilizzo del fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari (4-02360) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) Pag. 1997</p>	<p>TABLADINI: sulla possibilità di trasferimento per i magistrati (4-02958) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 2006</p>
<p>sull'utilizzo del fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari (4-03015) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 1998</p>	<p>TAROLLI, GUBERT: sull'istituzione del corso di laurea in scienze della formazione all'Università di Trento (4-01592) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2007</p>
<p>SERENA: sulla richiesta di blocco delle importazioni di giocattoli prodotti con l'impiego di bambini-schiavi in Thailandia (4-01533) (risp. CABRAS, <i>sottosegretario di Stato per il commercio estero</i>) 2000</p>	<p>TERRACINI: sulle indagini a carico di Pacini Battaglia (4-01966) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2008</p>
<p>SERVELLO: sull'iscrizione all'ordine degli psicologi per coloro che hanno superato l'esame di Stato (4-04594) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2002</p>	<p>VEDOVATO: sull'iscrizione all'ordine degli psicologi per coloro che hanno superato l'esame di Stato (4-03626) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2009</p>
<p>SPECCHIA: sulla colonna romana di Brindisi (4-02164) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 2005</p>	<p>WILDE: sulle cave di Manerba (Brescia) (4-04704) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 2012</p> <p>WILDE, PERUZZOTTI: su Mauro Floriani (4-01935) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2015</p>



AVOGADRO. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* – Evidenziato:

che presso l'Università di Genova sono stati programmati i corsi per il conseguimento della laurea breve in discipline infermieristiche; che tali corsi, che dovrebbero tenersi presso l'ospedale di S. Martino, non accennano a partire nonostante che gli interessati abbiano già pagato la tassa universitaria (750.000 lire) e abbiano già effettuato le prescritte vaccinazioni;

che ai 187 studenti hanno superato il *test* di ammissione al corso non vengono fornite dalla segreteria della facoltà di medicina notizie certe circa l'inizio del corso e vengono accampate giustificazioni chiamando in causa la mancata firma di documenti da parte di regione e ministero;

considerato che molti studenti fuori sede, oltre che le spese universitarie, si sono sobbarcati anche quelle dell'alloggio;

sottolineato che oltre che a Genova questi inconvenienti si stanno registrando anche a Savona,

si chiede di conoscere dai ministri ognuno per quanto di competenza, quale sia realmente lo stato delle cose:

quali siano, se ce ne sono, gli impedimenti all'inizio regolare del corso;

quali siano i tempi previsti per l'inizio dei corsi.

(4-02971)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si fa riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla effettiva attivazione del corso di laurea breve in scienze infermieristiche presso l'Università degli studi di Genova, per rappresentare quanto segue.

Il bando di ammissione al corso di diploma in scienze infermieristiche è stato affisso all'albo del suddetto ateneo in data 8 luglio 1996.

Hanno presentato domanda di ammissione, i cui termini peraltro sono scaduti in data 30 agosto 1996, 187 studenti senza richiesta alcuna di pagamento di tasse o contributi universitari.

In data 24 luglio 1996 è stato emanato il decreto interministeriale con il quale è stata predisposta la tabella XVIII-ter, concernente l'immediata istituzione di 14 corsi di diploma universitario nella facoltà di medicina e chirurgia, tra cui quello in scienze infermieristiche.

Il suddetto decreto ha previsto, tra l'altro, che «i corsi sono attivati in conformità di protocolli d'intesa tra le università e le regioni».

La nuova procedura che rinnova profondamente la normativa precedente in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e risponde ad esigenze profondamente sentite dal Servizio sanitario nazionale e dalle università, ha avuto bisogno, in prima applicazione, di tempi relativamente più lunghi.

Il protocollo relativo al corso in scienze infermieristiche è stato stipulato, tra l'Università di Genova e la regione Liguria, il 23 dicembre 1996, dopo quindi che i vari organi competenti di entrambi gli enti avevano provveduto alla relativa approvazione.

A seguito di tale protocollo d'intesa gli studenti sono stati invitati a formalizzare l'iscrizione al detto corso entro il 10 gennaio 1997, previo versamento delle tasse e la effettuazione delle prescritte vaccinazioni.

Da informazioni assunte per le vie brevi, si informa l'onorevole interrogante che comunque i corsi in questione hanno avuto inizio in data 13 gennaio 1997.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologia*

BERLINGUER

(22 aprile 1997)

---

BESOSTRI, PIATTI, MANIERI, CORRAO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), recita: «... Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato ... dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti a un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo»;

che in applicazione di tale articolo già nel 1992 e successivamente nel 1993 e 1994 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ammetteva con riserva a sostenere l'esame di Stato gli allievi delle scuole private; la riserva consisteva nel futuro pubblico riconoscimento delle scuole stesse (materia questa, a sette anni di distanza dal varo della legge n. 56 del 1989, ancora del tutto indefinita);

che, mentre si apriva un vasto dibattito sull'interpretazione dell'articolo 34, molte centinaia di professionisti (si stima oltre 400) sostenevano positivamente gli esami di cui trattasi, ma le università, vincolate dalla riserva non sciolta, non rilasciavano certificato di abilitazione bensì attestato dell'esito positivo dell'esame;

che gli ordini professionali degli psicologi, comportandosi in maniera tra loro difforme, non sempre iscrivevano i malcapitati «trentaquattristi», con il risultato che, a parità di condizioni, vi è

oggi chi lavora in questo campo abusivamente e chi è legittimato a farlo;

che, a ormai quattro anni di distanza da quando i primi esami di Stato furono sostenuti (1992) in base all'articolo 34, a seguito di due diversi e successivi pareri del Consiglio di Stato (che ha confuso questo problema con quello diverso posto dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1989), le università stanno autoannullando le ammissioni, con la conseguenza che, improvvisamente, circa 500 professionisti rimarranno senza lavoro;

che nel mese di ottobre 1996 il sottosegretario Guerzoni ha ricevuto i loro rappresentanti e, alla presenza di tutte le associazioni di categoria degli psicologi e dei rappresentanti dell'ordine nazionale degli psicologi, si è impegnato a trovare una soluzione per rilasciare l'abilitazione a chi ha sostenuto e superato gli esami di Stato; ancora oggi nulla però risulta essere stato fatto, nonostante la favorevole possibilità offerta da un'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia che, in data 22 novembre 1996, ha accolto la richiesta di sospensiva proposta dai ricorrenti contro i provvedimenti di autoannullamento dell'esame di Stato emanati dall'Università di Trieste in quanto, per la loro incidenza sull'attività delle parti ricorrenti, appaiono produttivi di danno grave ed irreparabile,

si chiede di sapere se si intenda con la massima urgenza assumere provvedimenti amministrativi di attuazione dell'articolo 34 della legge n. 56 del 1989 che consentano, a chi ha sostenuto e superato l'esame di Stato, di ottenere l'abilitazione e di iscriversi regolarmente all'ordine degli psicologi.

(4-03537)

(20 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto per chiarire anzitutto agli onorevoli interroganti alcune questioni relative allo stesso atto ispettivo.

Ciò è premessa indispensabile per comprendere appieno i termini dalla vicenda oggetto dell'interrogazione.

La legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante norme concernenti la professione di psicologo, dispone che per poter essere ammessi all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della predetta professione è necessario aver conseguito la laurea in psicologia ed aver compiuto un tirocinio annuale *post lauream*.

In deroga a tale norma e in via transitoria il successivo articolo 34 ha tuttavia esteso il diritto all'ammissione agli esami di Stato a coloro che, pur in difetto del possesso della laurea in psicologia, al momento dell'entrata in vigore della legge risultavano iscritti ad un corso di specializzazione, almeno triennale, in psicologia o in uno dei suoi rami e che avessero in seguito conseguito il relativo diploma e compiuto un anno di documentata pratica professionale.

In sede di applicazione della citata legge, successivamente all'adozione, si pose il problema, a seguito di richieste avanzate da numerose

scuole private, se la norma transitoria si riferisse a corsi *post lauream* (attivati da scuole di specializzazione universitaria) o anche a percorsi formativi che non presupponevano la laurea e attivabili, in quanto tali, da istituti privati.

Con riferimento a tale questione il Ministero autorizzò in un primo tempo le università, sedi di esami di Stato per la predetta abilitazione, a concedere l'ammissione con riserva agli aspiranti che avevano conseguito il diploma presso scuole private, precisando che lo scioglimento della riserva era collegato all'accoglimento o meno dell'istanza di riconoscimento presentata dalle stesse scuole ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 56 del 1989 citata.

Avendo il cennato provvedimento di ammissione con riserva sollevato perplessità per la possibile violazione dei principi ispiratori della legge - intesi a garantire un elevato livello qualitativo dei candidati all'iscrizione all'albo professionale - il Ministero sottopose in un tempo successivo la questione al Consiglio di Stato.

Il citato Consesso con i due successivi pareri n. 84/94 e n. 817/94 affermò che sussistevano i presupposti giuridici per procedere all'autoannullamento dei provvedimenti di ammissione con riserva, sia nei confronti dei richiedenti sprovvisti di laurea che avevano chiesto di essere ammessi a sostenere l'esame per esercitare la professione di psicoterapeuta (oggetto di una specifica disciplina), sia nei confronti degli aspiranti all'esercizio dell'attività di psicologo che, non essendo muniti di laurea, risultavano in difetto anche di uno solo dei requisiti previsti dal richiamato articolo 34.

Il Consiglio di Stato, in tale occasione, affermò infatti che l'espressione «corso di specializzazione», di cui all'articolo 34 della predetta legge n. 56, doveva necessariamente riferirsi ad attività formativa *post lauream*, esercitata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, da scuole di specializzazione istituite dalle università.

Diversamente opinando, significherebbe ricondurre le scuole di cui fa menzione il detto articolo 34 ad un genere imprecisabile (tale dunque da vanificare sostanzialmente la norma) o altrimenti ne conseguirebbe la autolegittimazione delle scuole, in assenza di ogni riconoscimento pubblico: il che sarebbe in contraddizione con il valore legale del titolo da esse rilasciato, che la stessa norma postula.

Ad avviso del Consiglio di Stato esistevano altresì i presupposti per l'autoannullamento nell'ipotesi che gli interessati avessero conseguito il diploma presso scuole successivamente riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della richiamata legge n. 56, attesa l'irretroattività del predetto riconoscimento.

Pertanto con nota del 24 luglio 1994 il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti ha invitato le competenti autorità accademiche ad adeguarsi ai sopraesposti pareri del Consiglio di Stato.

A seguito di ciò avverso i provvedimenti rettorali di annullamento delle ammissioni gli interessati hanno proposto numerosi ricorsi giurisdizionali.



Si fa presente che le pronunce finora pervenute al Ministero della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono state comunque sfavorevoli ai ricorrenti.

È pur vero che l'ordinanza del TAR del Friuli-Venezia Giulia del 22 novembre 1996, di cui è riferimento nell'interrogazione in parola, ha accolto la richiesta di sospensiva proposta dai ricorrenti contro i provvedimenti di autoannullamento dell'esame di Stato emanati dall'università di Trieste, ma tale ordinanza, se pur significativa, non ha ovviamente valore di sentenza esecutiva e non scioglie i nodi fondamentali che riguardano il merito della controversia.

Il giudice, nel caso di specie, non ha esaminato il provvedimento di annullamento delle ammissioni nè è intervenuto sui cennati pareri del Consiglio di Stato ai quali si è conformato il Ministero.

Tutto ciò premesso il Governo si riserva in ogni caso di intervenire, anche con opportuna norma legislativa, per risolvere le varie questioni attinenti l'attuazione e l'interpretazione della legge n. 56 del 1989. Infatti occorre considerare come il mutamento nel tempo dell'indirizzo ministeriale abbia oggettivamente determinato conseguenze negative su coloro i quali si sono sottoposti alle procedure previste dalla legge n. 56 del 1989.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 aprile 1997)

---

BEVILACQUA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che la provincia di Vibo Valentia è ormai costituita da quattro anni;

che di essa fanno parte cinquanta comuni;

che tra questi vi sono i comuni di Filadelfia, Francavilla Angitola e Polia;

che questi ultimi continuano, invece, a rientrare nella circoscrizione giudiziaria di Lamezia Terme,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare per ovviare alle evidenti disfunzioni che la situazione sopra descritta comporta e, in particolare, se non si ritenga opportuno uniformare la posizione giudiziaria dei predetti comuni a quella burocratica, amministrativa e istituzionale esistente e per l'effetto trasferire gli stessi nell'ambito della circoscrizione giudiziaria di Vibo Valentia.

(4-02611)

(29 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In riscontro all'interrogazione in oggetto si osserva che ogni valutazione andrà operata all'esito della eventuale definitiva approvazione del disegno di legge sul «giudice unico», in un contesto di concreti ed organici interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi.

In ogni caso saranno acquisiti i pareri degli enti esponenziali, delle popolazioni interessate e dei competenti consigli giudiziari e consigli dell'ordine forense.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

BEVILACQUA, MAGNALBÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge 3 ottobre 1987, n. 398, di conversione del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante «Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS», all'articolo 1, comma 1, prevede, per i lavoratori italiani operanti in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, l'obbligo d'iscrizione alle forme di previdenza e assistenza sociale in vigore nel territorio nazionale;

che la stessa, all'articolo 4, comma 1, stabilisce che i contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'articolo 1 sono calcolati su retribuzioni convenzionali fissate con decreto del Ministro del tesoro e con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria;

che il Regolamento della CEE n. 1408 del 1971, recante disposizioni relative all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità europea, all'articolo 9, comma 2, garantisce l'equivalenza dei periodi di contribuzione maturati in diversi Stati membri, in modo che gli interessati possano soddisfare la condizione di una durata minima di periodi di contribuzione, quando una normativa nazionale faccia dipendere da tale condizione l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

che con ordinanza 12 luglio 1991 la Corte suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia della CEE, a norma dell'articolo 177 del Trattato, una questione pregiudiziale vertente sulla interpretazione dell'articolo 9, comma 2, del suddetto Regolamento;

che nel caso specifico si è verificato che una cittadina italiana che ha prestato attività lavorativa nella Repubblica federale di Germania, facendo ritorno in Italia, abbia inoltrato domanda all'INPS per essere ammessa alla prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali obbligatori versati in Germania;

che la Corte di giustizia, respingendo la suddetta domanda, ha dichiarato che l'articolo 9, comma 2, del Regolamento CEE n. 1408 del 1971 va interpretato nel senso che non esige da uno Stato membro che esso prenda in considerazione i periodi assicurativi compiuti a norma della legislazione di un altro Stato membro, laddove la persona di cui trattasi non sia mai stata iscritta ad un regime di sicurezza sociale nel

primo Stato membro e tale iscrizione sia una condizione necessaria per essere ammessi ad un'assicurazione continuata, volontaria o facoltativa, in base alla legislazione di tale Stato,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni per cui se il diritto comunitario impone ad uno Stato membro di consentire l'applicazione della normativa contributiva ai propri cittadini che abbiano svolto attività lavorativa in uno Stato terzo il medesimo trattamento non possa essere applicato ai propri cittadini che abbiano svolto attività lavorativa in un altro Stato membro.

(4-05227)

(9 aprile 1997)

RISPOSTA. – Nella interrogazione parlamentare presentata gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione una questione di diritto previdenziale in ambito comunitario.

In particolare viene presa in considerazione l'interpretazione proposta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, su ricorso in via pregiudiziale, della Corte suprema, sull'articolo 9, comma 2, del regolamento CEE recante disposizioni relative all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari.

L'articolo 9, comma 2, sopra richiamato, inerente l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, dispone: «Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi d'assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato».

È opportuno a questo punto, stante la complessità dell'argomento, premettere una breve disamina del contesto nel quale la vicenda è maturata.

La Suprema Corte, attraverso il ricorso alla Corte di giustizia, ha inteso verificare, testualmente, «se l'ammissione alla prosecuzione volontaria possa essere disposta anche se il lavoratore, senza vantare diversi periodi lavorativi cumulabili tra loro compiuti presso più Stati membri, ivi compreso quello nel quale la richiesta è formulata, abbia esercitato un unico pregresso periodo lavorativo, trascorso come migrante in un altro Stato membro, conseguendo in tale Stato la relativa contribuzione obbligatoria utile per l'ammissione a quella volontaria nello Stato nel quale è avanzata la domanda di prosecuzione».

La Corte di giustizia aveva già interpretato la norma in argomento, con una sentenza del 1981, nel senso che non sussiste per l'ente previdenziale di uno Stato membro l'obbligo di tener conto dei periodi assicurativi maturati sotto le leggi di un altro Stato membro, qualora il lavoratore non abbia mai versato nel primo Stato i contributi legalmente prescritti per acquistare la qualità di assicurato a norma delle leggi dello Stato stesso.

In buona sostanza, attraverso l'ordinanza di rimessione, la Suprema Corte ha voluto verificare se le intervenute modifiche anche normative, all'interno del mercato comune, avessero mutato l'orientamento della Corte di giustizia, soprattutto in nome della libera circolazione dei lavoratori.

Come è noto così non è stato.

La Corte di giustizia ha, infatti, confermato il precedente orientamento, ritenendo, testualmente, che la normativa comunitaria in materia (regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 2001/1983) «non fa obbligo ad uno Stato membro di ammettere la possibilità di affiliazione al proprio regime previdenziale in favore di persone precedentemente assoggettate ad un regime previdenziale obbligatorio in un altro Stato membro e che non soddisfino i presupposti per l'affiliazione al detto regime nel primo Stato membro».

Allo stato attuale del diritto comunitario non sussiste, infatti, una armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia previdenziale. In questo contesto, il regolamento CEE prevede unicamente il coordinamento tra le legislazioni previdenziali dei vari Stati, i quali conservano l'autonomia di determinare il contenuto della propria legislazione previdenziale.

Principio fondamentale del coordinamento internazionale della normativa previdenziale è la totalizzazione dei periodi assicurativi che consente di mantenere i diritti in via di acquisizione e che, per la sua stessa natura, presuppone che il lavoratore che ne beneficia sia stato assoggettato alle legislazioni previdenziali di più Stati.

Quindi secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la normativa internazionale non può imporre ad uno Stato membro le condizioni di accesso al proprio sistema previdenziale, purchè venga rispettato il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza che è alla base dei trattati istitutivi dell'Unione europea.

Tutto ciò premesso, è evidente che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per quanto riguarda il nostro paese, è tenuto ad uniformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Nell'atto di sindacato ispettivo si riprende uno dei motivi adottati dalla Suprema Corte a fondamento del ricorso alla Corte di giustizia.

In particolare, vengono confrontate le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1987, recante «Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari», e il suddetto regolamento CEE.

È opportuno preliminarmente chiarire che la legge succitata non è stata emanata in attuazione di alcuna disposizione comunitaria.

Trattasi, infatti, di disposizioni normative di diversa natura, in quanto la legge n. 398 è legge nazionale e non anche norma di diritto comunitario, emanata con la finalità di tutelare i lavoratori italiani che operano in paesi non legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale.

In questa ipotesi, quindi, l'assoggettamento all'assicurazione italiana tiene conto della necessità di riconoscere una «copertura» assicurativa a questi lavoratori onde evitare che essi, recandosi in un paese non

convenzionato, rimangano, al loro rientro in patria, privi della necessaria tutela.

In conclusione, posta la diversa *ratio* e il diverso contesto applicativo delle disposizioni messe a confronto (lavoratori occupati in paesi appartenenti all'Unione europea e lavoratori italiani occupati in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale), non appare sussistere alcuna incongruenza discriminatoria della posizione dei lavoratori assoggettati al regolamento CEE.

In questo senso, del resto, si è anche espressa la Corte di giustizia che ha testualmente affermato, nell'ambito della sentenza dalla quale si prende spunto, che «il diritto comunitario non fa obbligo ad uno Stato membro, il quale consenta una tale affiliazione ai propri cittadini che hanno svolto attività lavorativa in uno Stato terzo, di applicare il medesimo trattamento ai propri cittadini che hanno svolto attività lavorativa in un altro Stato membro».

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(18 aprile 1997)

---

BONATESTA, MAGLIOCCHETTI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che con la prossima chiusura della ferrovia Roma-Viterbo nella tratta urbana della capitale un vasto territorio che va da Roma a Viterbo rischia l'isolamento più totale;

che la chiusura è conseguente ai lavori di raddoppio e di elettrificazione;

che i previsti autoservizi sostitutivi sono completamente aleatori sia per il traffico sia per i tempi di percorribilità e di praticabilità;

che, se in parte la città di Viterbo potrà supplire utilizzando la linea ferroviaria per Attigliano, il basso viterbese e la parte settentrionale della provincia di Roma si troveranno di fatto isolati dal resto d'Italia per vari anni;

che la richiesta di riapertura della linea Capranica-Orte è sostenuta da più di 2.500 cittadini, attraverso una petizione indirizzata all'assessore regionale ai trasporti del Lazio Michele Meta;

che la riapertura della Capranica-Orte rappresenterà, permettendo di raggiungere Roma-Termini da Capranica in un'ora e venti minuti, una valida alternativa al percorso via Bracciano;

che da Orte si possono raggiungere tutte quelle destinazioni come Firenze, Ancona, Perugia, eccetera, irraggiungibili con la prevista chiusura;

che la riapertura permetterà di razionalizzare tutte quelle corse di autobus che, sovrapponendosi alle linee ferroviarie, sono una delle cause principali degli sprechi e del conseguente enorme *deficit* economico del Cotral;

che l'ipotesi più ragionevole ed efficace sarebbe la immediata riapertura della ferrovia Capranica-Orte, chiusa proprio mentre erano in corso i lavori che con una spesa di circa un miliardo ne avrebbero sancito l'ammodernamento ed il definitivo rilancio, insieme ai lavori di ricostruzione della Civitavecchia-Capranica, per oltre duecento miliardi, che della Capranica-Orte è la logica prosecuzione verso il Tirreno,

gli interroganti chiedono di conoscere i provvedimenti che, con la massima urgenza, il Governo intenda adottare per risolvere questa insostenibile situazione che si protrae ormai da troppo tempo.

(4-01085)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. - L'accordo di programma stipulato il 22 febbraio 1996, relativo agli interventi sulle ferrovie nella regione Lazio e nel nodo di Roma, prevede anche una serie di interventi sulla relazione Roma-Viterbo-Attigliano quali il raddoppio e l'elettrificazione della linea Roma-San Pietro-La Storta-Bracciano, l'elettrificazione della linea fino a Viterbo e la sistemazione del ponte sul Tevere sulla tratta Viterbo-Attigliano.

Per limitare i disagi ai pendolari la chiusura per i lavori di raddoppio del tratto urbano della linea Roma-Viterbo avverrà solo dopo il completamento dei lavori sul ponte del Tevere.

I collegamenti ferroviari che interessano i comuni della provincia di Viterbo sono attualmente costituiti dalle linee Roma-Viterbo, con 31 treni in entrambe le direzioni, Viterbo-Orte, con 14 treni e 10 autocorse sostitutive, Roma-Orte-Chiusi con un'offerta di servizi sia sulla vecchia linea lenta sia sulla direttissima Roma-Firenze; inoltre la linea Orte-Capranica-Sutri è servita con due autocorse sostitutive che collegano Orte a Capranica e Orte a Fabrica di Roma.

Un ulteriore collegamento è assicurato dalla linea ferroviaria, gestita dal Cotral, Viterbo-Civitacastellana-Roma.

Le Ferrovie dello Stato spa informano inoltre che relativamente alla linea Orte-Capranica le risorse attualmente a disposizione sono utilizzate nelle aree a forte domanda di mobilità. L'analisi dei flussi di traffico in varie fasce orarie ha evidenziato scarse frequentazioni sulla tratta Orte-Capranica anche a causa della localizzazione delle stazioni ferroviarie rispetto ai centri abitati, mentre i servizi Cotral transitano all'interno dei centri abitati.

Sulla base di queste indicazioni, le Ferrovie dello Stato spa ritengono che l'attuale offerta di servizi sia adeguata alla domanda di mobilità.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(21 aprile 1997)

BORNACIN. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nel corso del Gran premio di San Marino svoltosi il 1° maggio 1994 sul circuito automobilistico di Imola è deceduto per le conseguenze di un gravissimo incidente il pilota brasiliano di F1 Ayrton Senna;

che la pretura di Imola, competente per materia e territorio, ha aperto un'inchiesta penale per verificare l'esatta dinamica dei fatti e valutare le eventuali responsabilità personali e/o collettive;

che, nel mese di luglio del corrente anno, il pubblico ministero incaricato di svolgere le indagini, dottor Maurizio Passerini, ha trasmesso al giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Imola l'intero incartamento dell'inchiesta per le valutazioni di rito;

che, secondo quanto riportato dal settimanale «Autosprint» in un servizio sul caso Senna contenuto nel numero 45, lo stesso dottor Passerini è in predicato di lasciare la pretura di Imola per passare alla procura di Bologna;

che, non essendo stata ancora fissata la data dell'eventuale processo, il paventato trasferimento ad altra sede del pubblico ministero titolare dell'inchiesta comporterebbe inevitabilmente il passaggio della stessa ad altro magistrato, con conseguente, ulteriore allungamento dei tempi processuali, avendo quest'ultimo bisogno di tempo per analizzare le carte ed entrare materialmente in un'indagine molto complessa, che ha richiesto oltre due anni di studi e perizie;

che una simile eventualità, unita al fatto che, ad oltre due anni e mezzo dai tragici fatti di Imola, non si è ancora pervenuti ad una chiara definizione dell'inchiesta aperta proprio per accertare quanto accaduto, ha ingenerato in molti il sospetto che esista una non meglio definita volontà di insabbiare il caso Senna;

che l'opinione pubblica, sportiva e non, attende da tempo una risposta certa sulle cause che hanno provocato la morte del campione brasiliano,

si chiede di sapere se quanto riportato dal settimanale «Autosprint» risponda effettivamente a verità ed in particolare quali provvedimenti urgenti il Ministro di grazia e giustizia intenda assumere per verificare la veridicità dei sospetti sopra ricordati, che gettano pesanti ombre sul comportamento della pretura imolese e contribuiscono a ingenerare nell'opinione pubblica un clima di sfiducia verso l'operato della magistratura.

(4-02954)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che la situazione esposta con accenti di perplessità e preoccupazione dal parlamentare interrogante deve ritenersi superata, in quanto il processo relativo alla morte di Ayrton Senna si trova in fase dibattimentale davanti al pretore di Bologna nella sede distaccata di Imola ed in esso siede come magistrato del pubblico ministero il dottor Passerini.

Il Ministro, infatti, accogliendo la richiesta formulata dal procuratore generale presso la corte di appello di Bologna, ha disposto la proroga del termine per l'immissione in possesso, da parte del dottor Passarini, dell'ufficio cui era stato nel frattempo trasferito.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

BRIGNONE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –  
Premesso:

che la maggior parte dei comuni montani cuneesi, in mancanza di imprese disponibili ad effettuare lo sgombero della neve delle strette e tortuose strade comunali, affida tale servizio ad operatori agricoli che utilizzano i propri mezzi aziendali;

che la motorizzazione civile e trasporti in concessione di Cuneo – a differenza della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Asti e Savona che consentono l'aggiornamento della carta di circolazione di trattori agricoli sui quali sono collaudate lame spartineve – non concede l'aggiornamento del documento di circolazione delle macchine agricole quando viene installata un'attrezzatura non considerata di uso agricolo o forestale come appunto le lame spartineve;

che in questi casi la trattrice agricola è declassata a macchina operatrice con tutte le relative conseguenze, quali la perdita del rimorchiabile;

che con la circolare 20 maggio 1960, n. 84, del Ministero dei trasporti si è consentito l'impiego delle trattrici agricole per lavori extra-agricoli occasionali e ciò si è rivelato particolarmente utile per gli operatori delle zone montane e marginali che dallo sgombero della neve traggono notevoli benefici economici;

che la cosiddetta legge sulla montagna n. 97 del 1994, al fine di favorire la permanenza nelle zone montane della gente a presidio del territorio, consente ed incentiva la pluriattività,

l'interrogante chiede di sapere:

se la circolare menzionata possa ancora dirsi applicabile e, nell'ipotesi in cui debba considerarsi superata, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire affinché sia autorizzato l'impiego delle macchine agricole per lo sgombero della neve senza che queste perdano il rimorchiabile, consentendo un migliore sfruttamento dell'investimento fatto dalle aziende agricole;

nell'ipotesi in cui la circolare citata sia valida, perchè la motorizzazione civile e trasporti in concessione di Cuneo abbia dato una diversa interpretazione della stessa, a differenza di quanto fatto dalla motorizzazione civile e trasporti in concessione di Asti e Savona.

(4-03406)

(13 dicembre 1996)



RISPOSTA. – La circolare 20 maggio 1960, n. 84, relativa all'impiego saltuario di lame spartineve è tuttora operante.

Non risulta che presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Cuneo la circolare sia applicata in modo diverso rispetto agli altri uffici della motorizzazione civile.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(21 aprile 1997)

---

BUCCIERO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che il periodico «Giustizia giusta» (giugno 1996) ha ripreso dalla rivista «Professione avvocato», edita dal Sindacato romano degli avvocati, la notizia che il 14 marzo 1996 è stata depositata dal giudice di pace dottor Pietro Greco la sentenza n. 752 del 1996 di cui si trascrive integralmente parte della motivazione e il dispositivo:

«*omissis...* le soluzioni di microproblemi come la causa in esame possono risolversi almeno nella minima dimensione che essa presenta con tanta volontà, come tante siano già le persone chiamate ad interessarci in modi diversi, e qualche minore sacrificio di non troppo remunerativo compenso. Per questo motivo il giudice di pace adito, poichè designato nel nome del dottor Pietro Greco della IV sezione di Roma, volendo superare equamente compensi e scompensi per rilievo di fatto e di diritto condanna la Spa \*\*\*\* convenuta al pagamento alla parte attrice, danneggiata, di una somma, pari a quella che ha pagato con tanta prontezza in passato, come evidente acconto, l'ulteriore somma quindi di lire 500.000, di cui intendersi lire 100.000 per spese, lire 100.000 per onorari di difesa, in relazione al valore della causa, oltre IVA e CAP. Le predette somme, partite lire 100.000 per spese e 100.000 per onorari, in totale lire 200.000, vanno distratte in favore della rappresentanza e difesa, perchè anticipata la spesa. Dopo del *quantum* così disposto null'altro è dovuto alla parte istante ed ai suoi rappresentanti e difensori. Così deciso in termini globali e forfettari oggi. Addì 12 marzo 1996. Il giudice di pace, firmato Pietro Greco»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda appurare con immediatezza se effettivamente il citato giudice di pace sia in possesso di laurea ed in quale disciplina;

ove detto giudice sia realmente laureato, in quale anno costui abbia conseguito l'ambito traguardo, quale università glielo abbia concesso e con quali voti di laurea e con quali tesi;

a quali prove egli sia stato sottoposto prima di ottenere la nomina a giudice di pace o come sia stata effettuata la «selezione» che ha consentito al dottor Greco di essere preferito ad altri aspiranti alla nomina;

se il dottor Greco abbia partecipato – e con quale esito – ad eventuali «corsi» di aggiornamento;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adoperarsi affinché possa essere offerta alle parti del processo *de quo* l'interpretazione autentica della sentenza;

se il Ministro sia ancora convinto dell'opportunità di estendere ai giudici di pace la competenza in materia penale o se, prima di giungere a tanto, non ritenga di proporre la sottoposizione degli attuali giudici di pace ad esame di diritto e procedura penale.

(4-01314)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – Il dottor Pietro Greco, giudice di pace in Roma, risulta aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università «Sacro Cuore» di Milano nel luglio 1972 con votazione 86/110.

La selezione per la nomina a giudice di pace è avvenuta per titoli.

Il dottor Greco ha indicato, tra quelli posseduti, la laurea in economia e commercio, l'abilitazione alla professione di procuratore legale, l'abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche presso gli istituti superiori e un diploma di perfezionamento post-laurea in economia aziendale.

Il predetto magistrato onorario ha, quindi, partecipato a due corsi di aggiornamento appositamente organizzati per i giudici di pace.

Ciò premesso, va detto che il dottor Greco ha dato prova di non possedere i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 374 del 1991 per lo svolgimento delle funzioni onorarie con il dovuto prestigio, in considerazione dell'inesperienza giuridica e culturale dimostrata.

È parso, al riguardo, indicativo proprio il testo della sentenza n. 752/96, citata dall'interrogante, che, nella parte motiva, contiene espressioni oscure ed incomprensibili, del tutto estranee all'economia della decisione e tali da non consentire la ricostruzione del procedimento interpretativo seguito.

Sono stati giudicati egualmente sintomatici della inidoneità professionale del dottor Greco alcuni provvedimenti da lui adottati in procedimenti monitori, sospesi per assenza in atti di procura «a transigere e a conciliare».

Ciò considerato, e tenuto anche conto dell'iniziativa disciplinare promossa dal procuratore generale presso la Cassazione in data 27 gennaio 1997 per gravi scorrettezze commesse dal dottor Greco nel corso della trattazione della causa civile Calenda-Libreria Bibli, il Ministro ha ritenuto di dover richiedere il 3 aprile 1997 al Consiglio superiore della magistratura la declaratoria di decadenza del predetto magistrato onorario dall'ufficio del giudice di pace di Roma.

Quanto all'attribuzione di competenze in materia penale ai giudici di pace, si fa presente che è in corso di approvazione presso la Commissione giustizia della Camera il testo unificato della proposta di legge n. 675 e del disegno di legge n. 1873/C, concernente la materia *de qua* e quella relativa alla formazione professionale ed ai requisiti necessari per la nomina a giudice di pace.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

BUCCIERO, CIRAMI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* –  
Premesso:

che il 19 giugno 1996 il Ministro in indirizzo nelle sue comunicazioni alla Commissione giustizia del Senato ha affermato che vi è in Italia un ricorso crescente all'attività dei giudici di pace;

che allo scrivente pare invece il contrario, tanto che nella seduta del 25 giugno 1996 della 2ª Commissione chiese di essere posto a conoscenza dei contrari dati statistici del Ministero;

che tali dati non sono stati ancora trasmessi nè all'interrogante nè alla Commissione;

che tali dati sono estremamente necessari onde valutare al meglio la proposta governativa di estendere la competenza dei giudici di pace anche in materia penale,

si chiede di conoscere tali statistiche, il più analiticamente articolate per territorio.

(4-01589)

(1º agosto 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica che dai dati elaborati dalla competente Direzione generale degli affari civili, relativi all'attività svolta presso gli uffici del giudice di pace, risulta una progressiva accettazione della nuova figura da parte dell'utenza.

Si precisa che i dati predetti concernono i periodi per i quali è già scaduto il termine per l'inoltro dei prospetti statistici riepilogativi a questo Ministero e che, ai fini della valutazione dell'attività in un periodo effettivo di dodici mesi, sono stati presi in considerazione i trimestri terzo e quarto del 1995 e primo e secondo del 1996.

Sono stati esclusi dalla valutazione dell'attività i dati relativi al secondo trimestre 1995, comunque elaborati dall'amministrazione, atteso che dal 2 maggio 1995 al 30 giugno 1995 le sopravvenienze furono molto limitate con flussi palesemente inattendibili, stante l'astensione del foro dalle udienze in larga parte del territorio nazionale (cause ordinarie 8.098, procedimenti speciali 68.936).

Tanto premesso, si informa che l'afflusso di affari nei dodici mesi dal 1º luglio 1995 al 30 giugno 1996 è risultato il seguente:

cause ordinarie 223.148;  
procedimenti speciali 523.750.

La variazione nei quattro trimestri di riferimento è stata la seguente:

		cause ordinarie	procedimenti speciali
III	trim. 1995	18.434	100.338
IV	trim. 1995	57.091	146.027
I	trim. 1996	68.082	140.219
II	trim. 1996	79.541	137.166

È stato anche reso noto, come richiesto con l'interrogazione, prospetto analitico per tutte le 850 sedi, relativo al movimento rilevato nel periodo di riferimento (1° luglio 1995 - 30 giugno 1996), con l'avvertenza che per alcune con movimento limitato (Canosa di Puglia, Vieste, Guastalla, Augusta, San Mauro Forte, Strambino) mancano i dati relativi al secondo trimestre del 1996 perchè non trasmessi dagli uffici nonostante ripetuti solleciti. Per il trimestre 1995 mancano i dati dell'ufficio di Guastalla, per il primo trimestre del 1996 i dati relativi a Bobbio.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(24 aprile 1997)

---

CAPONI, MANZI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'articolo 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale» al comma 4, al fine di consentire l'attivazione di interventi di lavori socialmente utili, prevedeva un incremento del Fondo occupazione, di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il 1997 di 591,3 miliardi;

che nel corso di una riunione convocata presso lo stesso Ministero del lavoro in data 14 gennaio 1997, cui partecipavano rappresentanti delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero ed avente per oggetto il riparto regionale delle risorse del Fondo da destinare a interventi di lavori socialmente utili per il 1997, è stato fatto presente che al momento per il 1997 sul Fondo occupazione non vi era disponibilità di risorse da destinare ad interventi di lavori socialmente utili, in quanto i menzionati 591,3 miliardi di cui alla legge n. 608 del 1996 erano stati utilizzati per altre finalità, tra le quali, per circa 360 miliardi, incentivi al settore auto;

che si tratta di un fatto di estrema gravità, in quanto la mancata ripartizione delle risorse prime richiamate impedisce l'attivazione, ma, in molti casi, la prosecuzione ed il completamento di interventi già attivati nel corso del 1996, con pesanti ripercussioni per decine di migliaia di disoccupati in tutta Italia, che hanno come unica fonte di sostentamento le 800.000 lire di sussidio derivanti dalla partecipazione a progetti di lavori socialmente utili,

si chiede di sapere:

se quanto sopra richiamato corrisponda al vero;

in caso di risposta affermativa, quali interventi immediati si intenda porre in atto per reintegrare le risorse 1997 del Fondo, al fine di permettere da subito, entro il mese di gennaio, l'avvio dei progetti di lavori socialmente utili, evitando ritardi e rinvii.

(4-05213)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – Come è noto la legge n. 608 del 1996, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale», prevedeva, all'articolo 1, comma 4, un incremento del Fondo per l'occupazione di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997, al fine di consentire, principalmente, l'attivazione di lavori socialmente utili.

In data 14 gennaio 1997 si è tenuta presso il Ministero una riunione alla quale hanno partecipato rappresentanti delle regioni e delle strutture periferiche dell'amministrazione, avente per oggetto il riparto regionale delle risorse del Fondo da destinare ai progetti di lavori socialmente utili per il 1997. In tale sede è effettivamente venuta in evidenza la circostanza che, al momento, non vi era disponibilità di risorse a carico del Fondo per l'occupazione da destinare ai succitati progetti, poichè la somma menzionata sarebbe stata utilizzata per altre finalità. In particolare, secondo quanto disposto dall'articolo 29, comma 7, del decreto-legge n. 669 del 1996, 160 miliardi sarebbero stati destinati a fronteggiare l'onere derivante dalle disposizioni dello stesso articolo 29, relativo ai contributi per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati.

In data 7 marzo 1997, in considerazione dell'ulteriore incremento di 868 miliardi per l'anno 1997 a favore del «Fondo per l'occupazione», previsto dall'articolo 29-*quater* della legge n. 30 del 1997, si è nuovamente tenuta presso il Ministero una riunione con gli assessori regionali per le politiche dell'occupazione e con i responsabili delle direzioni regionali del lavoro, al fine di rendere noto che 800 miliardi sarebbero stati destinati all'attivazione di progetti di lavori socialmente utili e ripartiti a livello regionale.

Tale ripartizione, il cui decreto ministeriale è in fase di elaborazione, ha tenuto conto, in pari misura, della dimensione quantitativa dei progetti approvati, desunta dalle somme ripartite lo scorso anno, nonché della disoccupazione di lunga durata nel Mezzogiorno e nelle aree di crisi. Inoltre è stata destinata alla regione Campania, con decreto interministeriale, una ulteriore somma di 125 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 della legge n. 724 del 1994, concernente gli interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'amministrazione si è immediatamente attivata al fine di emanare le direttive necessarie ad una uniforme applicazione della disciplina in argomento. Pertanto, in data 13 marzo 1997, è stata predisposta una circolare che ha chiarito, tra l'altro, le priorità che dovranno essere rispettate nell'approvazione dei progetti suddetti.

In particolare, è stato specificato che le commissioni regionali per l'impiego stabiliranno i criteri di approvazione dei progetti di lavori socialmente utili dando priorità ai progetti finalizzati a società miste, ovvero presentati da cooperative sociali (secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 18 e 21, della legge n. 608 del 1996) o comunque preordinati all'avvio di attività stabili nel tempo, ivi compreso il lavoro autonomo, con particolare riferimento ai settori di intervento indicati nell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996.

Per completezza di informazione occorre sottolineare che la quota di 160 miliardi relativa agli incentivi in favore del settore automobilistico non grava più sul Fondo per l'occupazione (articolo 29, comma 7, della legge n. 30 del 1997).

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(18 aprile 1997)

---

CARUSO Luigi. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che circa otto mesi fa, a causa di una protratta situazione di precarietà, si è verificato il crollo della cupola della cattedrale di Noto, preziosa opera architettonica apprezzata in tutto il mondo;

che il Ministro per i beni culturali e ambientali e lo stesso Presidente della Repubblica si precipitarono a constatare l'accaduto, promettendo solleciti interventi;

che, sull'onda del clamore e delle manifestazioni di protesta balzate agli onori della cronaca, furono stanziati vari miliardi, destinati ad un'opera di recupero e di salvaguardia del barocco di Noto;

che sino ad oggi nessun concreto intervento è stato compiuto;

che le macerie del crollo sono rimaste al loro posto;

che bellissime chiese, chiuse per inagibilità, ed edifici pubblici, dichiarati impraticabili, rischiano di fare la stessa fine della cattedrale;

che la città è costellata da impalcature e transenne,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, per quanto di sua competenza, per fare luce sui motivi dell'immobilismo di questi mesi, rimuovere eventuali ostacoli burocratici e sollecitare gli impegni assunti a salvaguardia delle straordinarie bellezze architettoniche della città, patrimonio culturale di inestimabile valore.

(4-03302)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con decreto-legge n. 162 del 25 marzo 1996, di seguito reiterato e da ultimo convertito con la legge 25 settembre 1996, n. 496, è stato autorizzato, nel quadro di interventi di protezione civile, lo stanziamento di lire 20 miliardi per interventi urgenti e di ricostruzione della basilica di Noto, a seguito del crollo della cupola.

La realizzazione di tali interventi è stata affidata al prefetto di Siracusa ed, al riguardo, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2436 del 9 maggio 1996, sono state previste disposizioni per accelerare le procedure e consentire l'attuazione immediata degli interventi stessi.

Gli interventi già attuati hanno riguardato i lavori di messa in sicurezza della cupola del campanile e della navata sinistra della cattedrale ed è già stato affidato all'ingegnere capo del Genio civile di Messina

l'incarico di collaudo delle opere realizzate. Inoltre, in data 21 gennaio 1997, sono iniziati i lavori di sgombero delle macerie che dovranno essere ultimati entro il mese di agosto 1997.

Per gli interventi preliminari sinora eseguiti sono state spese lire 770.000.000 per lavori a base d'asta e lire 200.000.000 sono a disposizione per l'ultimazione dei lavori di sgombero delle macerie.

Con la stessa ordinanza si prevedeva che il presidente della regione conferisse l'incarico per la progettazione della ricostruzione e recupero della basilica. La regione ha predisposto il relativo disciplinare d'incarico, fin dal giugno 1996, e su di esso non è pervenuto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa nella regione siciliana. In carenza di tale parere il presidente della regione ha provveduto in data 27 marzo 1997 a sottoscrivere ugualmente il disciplinare che prevede che il progetto esecutivo venga consegnato entro otto mesi.

Nel testo normativo sopra citato sono state previste anche disposizioni per velocizzare la spesa per interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 433 del 1991 ed, al riguardo, è stata costituita una commissione, con membri altamente qualificati, con il compito di esaminare la rispondenza dei progetti sotto i profili della tecnica del restauro e della sicurezza sismica.

Da ultimo si comunica che, in relazione a disponibilità liberatesi all'interno degli stanziamenti della legge n. 433 del 1991, è all'esame una rimodulazione delle risorse per consentire ulteriori interventi sui beni di pubblico interesse nel quadro di una generale completa realizzazione di tutti gli obiettivi posti dalla legge citata che, finora, nonostante il tempo trascorso, ha avuto una applicazione molto parziale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

BARBERI

(23 aprile 1997)

---

CARUSO Luigi. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che la pretura di Pachino (Siracusa) è allo stato priva di cancelliere e di collaboratore di cancelleria;

che un funzionario è applicato per due giorni alla settimana (mercoledì e sabato) mentre negli altri quattro giorni feriali nessuno è in grado di ricevere atti, attestandone l'avvenuto deposito in quella data;

che tale situazione crea gravi disagi ai cittadini e agli avvocati (si pensi, ad esempio, alla necessità di depositare un atto di appello nel giorno di scadenza: se non è mercoledì o sabato si sarà costretti a recarsi alla pretura più vicina, distante più di venti chilometri,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per eliminare i disagi e le disfunzioni sopra elencati.

(4-03426)

(14 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Presso la sezione distaccata di Pachino (pretura circondariale di Siracusa) risulta essere presente in posizione soprannumeraria un direttore di cancelleria, il quale, presumibilmente, svolge, insieme con il funzionario ivi applicato due volte la settimana, anche l'attività di ricezione di atti, che costituisce l'emergenza maggiore dell'ufficio in questione.

Si fa presente, inoltre, che la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha assegnato i funzionari di cancelleria di più recente nomina alle sedi centrali delle preture circondariali, al fine di permettere ai capi di queste ultime di gestire tale personale a seconda delle diverse esigenze delle sezioni centrali e periferiche. Nell'immediato si potrebbe intervenire, quindi, aumentando la frequenza settimanale dell'attuale applicazione del funzionario o, in alternativa, provvedendo all'applicazione, per la durata di tempo necessaria, di un funzionario o di un collaboratore di cancelleria, proveniente da uffici vicini, scelto in modo da recare i minori disagi possibili all'ufficio di appartenenza.

In tal senso, si comunica che si è proceduto ad inoltrare apposita richiesta al presidente della corte di appello di Catania perchè provveda al riguardo.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

CARUSO Luigi. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che la stampa ha recentemente riportato la notizia del decreto del Ministro di grazia e giustizia con il quale vengono soppressi 52 sezioni distaccate di pretura tra le quali quella di Comacchio (Ferrara);

che la decisione è in contraddizione con la *ratio* del decreto, che prevede la soppressione dei cosiddetti «rami secchi», vale a dire di quelle sezioni distaccate aventi carichi di lavoro poco significativi, mentre la sezione di Comacchio, tra contenzioso civile, penale e di lavoro, ricopre circa un terzo dell'attività svolta dalla pretura di Ferrara;

che la soppressione della pretura di Comacchio comporterebbe indubbi disservizi e disagi per la popolazione, costretta oltretutto ad aggravare il carico di lavoro degli uffici giudiziari del capoluogo di provincia, a ben 60 chilometri di distanza;

che l'amministrazione comunale di Comacchio ha appaltato, con finanziamenti ministeriali, il progetto per la costruzione della nuova pretura e dunque la sua chiusura causerebbe un rilevantisimo danno, anche economico,

l'interrogante chiede di sapere se la notizia pubblicata dalla stampa corrisponda ai reali intendimenti del Ministro e, nell'ipotesi affermativa se non ritenga di riconsiderare i termini della questione ed evitare una così grave ed immotivata decisione.

(4-03532)

(19 dicembre 1996)



RISPOSTA. – Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Comacchio che è stata accorpata alla pretura circondariale di Ferrara.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei presidenti delle corti di appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati «filtrati» limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia;

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i capi delle corti perchè si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi soppresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale. Così è accaduto per la sezione di Comacchio.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e – nel disegno governativo – ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

CORTIANA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –  
Premesso:

che sui treni «Pendolino» viene offerto gratuitamente ai passeggeri di prima classe il mensile «Tempo economico», con sede a Milano in via De Amicis 59, diretto da Claudio Benedetti;

che all'interno della rivista si può leggere che il giornale «viene distribuito in abbonamento postale e diffuso mensilmente con tirature suppletive sugli ETR delle Ferrovie dello Stato (prima classe) sulle principali linee della rete nazionale»;

che il costo di una singola copia è di lire 10.000, mentre quello dell'abbonamento annuale è di lire 90.000,

si chiede di sapere:

con quale criterio le Ferrovie dello Stato abbiano stipulato un accordo con la rivista «Tempo economico», la cui diffusione avviene esclusivamente per abbonamento postale, contribuendo così a sottrarla alla «clandestinità»;

quali siano i costi dell'accordo, da quando sia entrato in vigore, per quanto tempo se ne preveda la durata e quante siano le copie acquistate mensilmente dalle Ferrovie dello Stato.

(4-01907)

(24 settembre 1996)

RISPOSTA. – Risulta che la società Smafer – società a partecipazione delle Ferrovie dello Stato – in data 17 maggio 1996 ha chiesto l'autorizzazione a distribuire nei periodi dal 24 al 28 giugno 1996, dal 15 al 19 luglio 1996, dal 9 al 13 settembre 1996, dal 7 all'11 ottobre, dall'11 al 14 e dal 18 al 22 novembre 1996, dal 9 al 13 dicembre 1996, il mensile «Tempo economico» su una serie di treni *intercity*, *eurocity* ed ETR 450, in partenza dalle stazioni di Roma-Termini, Milano-Centrale, Torino-Porta Nuova e Venezia-Santa Lucia.

L'autorizzazione prevedeva un ritorno economico per la Smafer e per le Ferrovie dello Stato, complessivamente pari a lire 34.080.000, a spese della società editrice.

Le Ferrovie dello Stato informano inoltre che la società editrice ha modificato la scritta «Diffuso mensilmente con tirature suppletive sugli ETR delle Ferrovie dello Stato» con la scritta, più corretta in riferimento al rapporto in essere, «Viene diffuso temporaneamente sulle principali linee della rete ferroviaria nazionale a fini esclusivamente promozionali».

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(21 aprile 1997)

---

CUSIMANO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Con riferimento alla visita effettuata nel carcere di Caltagirone dall'onorevole Nello Mu-

sumeci, parlamentare europeo e presidente della provincia regionale di Catania, nonchè alle sue dichiarazioni, si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza della «situazione allucinante» trovata dall'onorevole Musumeci nel carcere, sul quale il presidente della provincia non ha competenza, ma il dovere civico e politico di interessarsene, in quanto struttura ricadente nel territorio provinciale e nel «collegio europeo» che lo ha eletto;

se abbia letto le dichiarazioni dell'onorevole Musumeci che precisavano: «Ho riscontrato che 130 detenuti sono ammassati in un vecchio convento del '600, che ne potrebbe ospitare al massimo una cinquantina, in celle piccole, buie, umide e sovraffollate, dove il servizio di sorveglianza è espletato da meno di 60 agenti quando ne servirebbero 80»; e ancora: «Ho visto addirittura 17 detenuti ammassati in una cella, con un solo lavandino e un solo gabinetto. Erano costretti a stare coricati perchè non c'era nemmeno lo spazio per muoversi»;

se il Ministro, nelle sue recenti visite a Catania ad esponenti della finanza e del bel mondo, abbia mai trovato il tempo di visitare la casa di pena che rientra nelle sue competenze e, nel caso positivo, quali provvedimenti abbiaso o intendaprendere per far cessare una situazione così disumana;

a che punto siano i lavori della nuova casa circondariale in contrada «Noce» e la presumibile data di fine dei lavori.

(4-02919)

(14 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

La vetustà del compendio immobiliare della casa circondariale di Caltagirone e la sua originaria impostazione progettuale (si tratta di un convento del 1200) si riflettono, inevitabilmente, sulla situazione alloggiativa dei detenuti e sulla disponibilità di spazi per le attività trattamentali, ricreative e culturali.

Per migliorare la situazione della struttura, la direzione dell'istituto ha formulato un programma di consistenti lavori di ristrutturazione ed adeguamento alla normativa vigente.

Tuttavia, il competente ufficio del predetto Dipartimento non ha ritenuto opportuno attivare le relative pratiche amministrative, poichè la sola definizione del loro *iter* burocratico avrebbe coinciso con l'apertura del nuovo carcere attualmente in corso di realizzazione.

La direzione dell'istituto è stata, comunque, autorizzata ad eseguire, nel corso del 1996, interventi di ordinaria manutenzione del fabbricato e degli attuali impianti mirati alla conservazione della struttura e a garantire le migliori condizioni abitative.

Per quanto concerne il nuovo complesso, si evidenzia che i relativi lavori hanno subito una interruzione dal 15 dicembre 1995 al 31 agosto 1996 a causa del fallimento di una delle imprese facenti capo al consorzio aggiudicatario dell'opera.

I lavori sono stati ripresi in data 1° settembre 1996 e la loro ultimazione è prevista per la fine di gennaio 1998.

Si rappresenta, inoltre, che secondo l'ultimo rilevamento, su una capienza «tollerabile» di 112 posti, l'istituto di Caltagirone, al 31 dicembre 1996, registrava una presenza di 93 detenuti esclusi 3 soggetti in regime di semilibertà.

Costante, del resto, è la cura prestata dall'ufficio detenuti e dal provveditorato regionale di Messina nel tentare di contenere al minimo il tasso di affollamento del predetto istituto, compatibilmente con la disponibilità di posti, a livello generale, e con le esigenze della locale autorità giudiziaria.

Nel mese di novembre 1996 è stato, infine, operato uno sfollamento di 11 detenuti su disposizione del competente provveditorato regionale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(24 aprile 1997)

---

DANIELE GALDI, ROGNONI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che da lunghissimo tempo opera a Genova il gruppo UAP Assicurazioni che vanta una tradizione ultrasecolare nel capoluogo ligure dove è nato (1882) e che occupa circa 230 lavoratori;

che le organizzazioni sindacali, in un incontro con regione Liguria, provincia e comune di Genova, hanno denunciato la volontà della direzione aziendale di chiudere il gruppo genovese causa fusione nell'Abeille di Milano;

che la conseguenza della fusione sarà il trasferimento a Milano del personale di Genova;

che contro queste decisioni i lavoratori stanno attuando varie forme di lotta, tra cui l'occupazione del centro meccanografico di Genova-Struppa,

si chiede di sapere:

quali siano realmente le intenzioni della direzione UAP relativamente alla organizzazione dell'azienda;

a che punto sia il progetto di fusione UAP-Abeille e le conseguenti determinazioni;

se sia possibile verificare la praticabilità di soluzioni diverse da quelle paventate per non allontanare da Genova una fetta così considerevole di lavoro e impedire che le conseguenze negative del trasferimento siano ancora più gravi dal punto di vista occupazionale.

(4-03226)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Il gruppo UAP Italia spa, ha reso noto che, in data 13 gennaio 1997, il consiglio di amministrazione della spa l'Abeille,

l'Abeille Vita, UAP Italiana e UAP Vita hanno approvato il progetto operativo di fusione tra l'Abeille Vita e la UAP Vita.

Obiettivo delle predette operazioni di fusione è quello di «ottenere un significativo miglioramento in termini di efficienza operativa e di funzionamento», tenuto conto che il rapporto tra le spese generali ed i premi emessi delle due sedi di Genova e Milano è attualmente superiore di circa 7 punti percentuali rispetto ai valori di mercato.

Dopo la fusione la nuova struttura gestirà circa 1.000 miliardi di lire di premi, di cui un quarto nell'area vita e tre quarti nell'area danni. Tale struttura consentirà di fornire assistenza alle altre società assicurative del gruppo UAP Italia.

È stato inoltre specificato che la decisione di trasferire il personale della UAP da Genova a Milano, oggetto della predetta interrogazione parlamentare, è stata determinata dal fatto che 400 dipendenti sono operativi presso società milanesi, 170 unità sono operative in Genova e 180 unità nel resto dell'Italia.

In proposito, nel novembre 1996 i rappresentanti del gruppo hanno avviato un dialogo con le organizzazioni sindacali con la sigla di un primo accordo il 4 dicembre 1996 con le segreterie nazionali e un secondo accordo il successivo 9 dicembre con le organizzazioni territoriali e le rappresentanze sindacali aziendali di Genova.

Inoltre, il gruppo si è dichiarato disponibile a rivedere parzialmente la posizione iniziale concedendo la disponibilità a lasciare a Genova qualche attività che non sia a diretto contatto con gli agenti e non pregiudichi il funzionamento complessivo, prospettando la possibilità di offrire un pacchetto di agevolazioni economiche e logistiche ai dipendenti che dovranno trasferirsi, augurando, infine, di poter addivenire in tempi brevi ad un accordo con le organizzazioni sindacali.

Si precisa, infine che le imprese interessate alla fusione hanno già comunicato all'ISVAP, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 20 del 1991, l'acquisto da parte dell'Abeille spa, dell'intero pacchetto azionario della UAP Italiana, operazione propedeutica a quella della fusione per incorporazione ai sensi dell'articolo 2504-*quinquies* del codice civile per la quale le società hanno inviato all'Istituto una parte della documentazione necessaria ma non hanno ancora inoltrato formale istanza.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(23 aprile 1997)

---

DE SANTIS. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che i lavoratori della GEPI di Caserta, posti dall'azienda prima in mobilità e poi in disoccupazione straordinaria, da circa cinque anni sono impiegati, con convenzioni a termine, nei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali;

che l'ultima convenzione stipulata scadrà a marzo 1997 e che allo stato nessuna notizia è stata ancora comunicata ai lavoratori;

che nessuna indennità di disoccupazione è corrisposta ai predetti se non impiegati in lavori socialmente utili;

che i lavoratori della GEPI nel novembre scorso avevano ottenuto garanzie dai Ministri del lavoro e per i beni culturali e ambientali per la prosecuzione della convenzione fino a dicembre 1997 e per la costituzione di società miste la cui nascita è ancora da venire,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare a tutela dei lavoratori in argomento, nei cui confronti sembra materializzarsi, ancora una volta, l'incapacità del Governo di affrontare i gravi problemi occupazionali della comunità casertana, che già, purtroppo, registra un'elevata percentuale di disoccupati e che certamente non potrà contare su interventi governativi per alleviare il proprio disagio sociale.

(4-03997)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. - In relazione alla vicenda segnalata nell'interrogazione in oggetto, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha fatto presente quanto segue.

Nel corso di una riunione tenutasi il 20 febbraio 1997 la commissione mista composta da rappresentanti della suddetta amministrazione e della GEPI spa ha proceduto, ai sensi della V convenzione stipulata in data 5 agosto 1996, all'esame ed all'approvazione del progetto per i lavori socialmente utili, relativo ai «servizi di vigilanza nelle sedi museali». Tale progetto riguarda 10 unità da avviare presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta.

L'ufficio competente del Ministero per i beni culturali ha provveduto, successivamente, ad autorizzare il progetto in argomento.

Il Dicastero suddetto ha fatto presente, inoltre, che alla data del 10 marzo 1997 sono stati autorizzati 4 progetti che hanno interessato 35 lavoratori da avviare presso istituti periferici dell'amministrazione aventi sede nel territorio di Caserta.

In ordine, infine, alla VI convenzione stipulata dal Ministero stesso con la GEPI spa in data 28 gennaio 1997, l'amministrazione ha fatto presente di aver provveduto ad emanare una circolare con la quale sono state impartite le istruzioni necessarie agli istituti periferici per la presentazione dei nuovi progetti volti ad utilizzare un totale complessivo di 1900 unità nel Centro-Sud e 194 unità nel Centro-Nord per la durata di 4 mesi.

I suddetti progetti saranno esaminati dalla commissione a ciò deputata nel corso di riunioni programmate. In caso di approvazione ed autorizzazione degli stessi, le unità interessate saranno avviate al lavoro nel rispetto delle relative scadenze progettuali e secondo la normativa vigente in materia.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(18 aprile 1997)

DOLAZZA. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 29 settembre 1995 il pretore di Torino assolveva il signor Paolo Maggioni per imputazione di assegni a vuoto in quanto accertava che la Cassa di risparmio di Torino spa aveva prelevato tutti i fondi dal conto del Maggioni, all'insaputa di questi, per compensare pretesi suoi crediti;

che tale fatto arbitrario, così come accertato, aveva la conseguenza che il Maggioni, pur assolto penalmente, veniva iscritto nell'elenco dei protestati;

che il comportamento della banca appare *ictu oculi* scorretto e certamente preoccupante in riferimento alla concorrenza europea,

si chiede di sapere:

quali controlli effettuati il Ministero del tesoro sul comportamento di questa banca per tali fatti;

se la banca abbia già offerto un risarcimento del danno;

se risulti che la magistratura abbia proceduto penalmente nei confronti del funzionario di banca colpevole del fatto descritto in premessa, che certamente è valutabile quanto meno in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

(4-01558)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente presunte anomalie poste in essere dalla Cassa di risparmio di Torino nella gestione di un rapporto di conto corrente con il cliente signor Maggioni.

Al riguardo, va premesso, in via generale, che i poteri di vigilanza sul sistema bancario attribuiti dall'ordinamento all'organo di vigilanza sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, che si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). La questione sollevata, attenendo ad una vicenda specifica, non è rilevante per i profili di vigilanza; tuttavia la Banca d'Italia ha provveduto ad interessare la Cassa di risparmio di Torino, la quale ha comunicato quanto segue.

In data 14 aprile 1989 veniva posta al conto sofferenze della citata Cassa di risparmio di Torino la posizione della interfinanziaria Leasing srl con sede a Saluzzo. Il servizio legale otteneva, quindi, decreto ingiuntivo nei confronti della stessa società e dei relativi garanti, tra i quali il signor Paolo Maggioni.

Successivamente, a seguito di una verifica ispettiva, veniva segnalata l'esistenza, presso l'agenzia di Rivoli, di un conto intestato al signor Paolo Maggioni, del quale veniva disposta la compensazione con il maggior debito derivante dalla garanzia rilasciata per la Interfinanziaria Leasing.

La compensazione, operata dall'agenzia di Rivoli, è stata regolarmente comunicata al signor Maggioni con telegramma del 6 maggio 1992.

Successivamente, sono pervenuti alla banca due assegni, tratti sul conto del signor Paolo Maggioni, recanti la data 4 maggio 1992, i quali, in data 13 e 14 maggio 1992, sono stati inviati al protesto per carenza della provvista venuta a mancare a seguito della citata compensazione.

Il signor Paolo Maggioni, con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 1992 alla Cassa di risparmio di Torino spa e al dottor Valerio Taricco, direttore dell'agenzia di Rivoli, ha avviato, avanti al tribunale di Torino, una causa avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni arrecati dal protesto degli assegni.

La banca si è costituita in giudizio affidando la propria difesa al professor avvocato Giuseppe Tarzia del foro di Milano.

Con riferimento alla vicenda giudiziaria, il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato che il signor Paolo Maggioni è stato assolto dal pretore di Torino, in quanto ha emesso gli assegni bancari, sulla base della sua conoscenza, in presenza di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda invece l'ipotetica valenza penale della condotta posta in essere da funzionari della banca in questione, il procuratore circondariale ha ritenuto di non ravvisare, nel caso di specie, gli elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli 646 e 393 del codice penale.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

PINZA

(24 aprile 1997)

---

DOLAZZA, VISENTIN, MORO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 15 novembre 1996 la polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano si è recata presso lo studio del notaio Chidi in Milano, via Spadari, al fine di sequestrare l'atto di compravendita intervenuto tra la società Battanta e la Pontida Fin srl dell'immobile di via Bellerio 41 in Milano;

che tale atto di compravendita è stato ritenuto utile ai fini dell'inchiesta circa la legittimità dell'edilizia della sede della Lega Nord,

si chiede di sapere:

se nell'ipotesi in cui il magistrato, pur sapendo che gli atti di compravendita redatti presso il notaio sono pubblici, abbia nonostante ciò agito con evidente fine vessatorio, il Ministro di grazia e giustizia ritenga legittimo il comportamento dettato da tale fine;

se sia iniziata azione penale nei confronti di detto magistrato;

se sia iniziata azione di procedimento disciplinare nell'ipotesi in cui il magistrato non conosca tale norma;



se non sia opportuno provvedere al decorso di qualificazione professionale o comunque verificare l'idoneità delle funzioni.

(4-02990)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano ha comunicato quanto segue.

Nell'ambito del procedimento penale per reato edilizio, il pubblico ministero procedente, reputando indispensabile acquisire copia conforme dell'atto di compravendita dell'immobile oggetto dell'indagine e presumendo che detto atto si trovasse presso lo studio del notaio dottor Chiodi Daelli, emetteva decreto di perquisizione dello studio ai fini del sequestro del documento.

La polizia giudiziaria delegata, una volta sul posto, invitava un'impiegata dello studio notarile a consegnare il documento in questione. Avendo l'impiegata aderito alla richiesta della polizia giudiziaria non si procedeva ad effettuare alcuna perquisizione, in applicazione della norma di cui all'articolo 248, comma 1, del codice di procedura penale.

Alla luce delle informazioni acquisite, deve ragionevolmente escludersi ogni finalità vessatoria dell'operato degli inquirenti in considerazione della legittimità formale dello stesso.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

FUSILLO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* -  
Premesso:

che le aziende ferroviarie in regime di concessione o di gestione commissariale governativa, destinatarie dei provvedimenti di cui alla legge n. 910 del 1986, hanno avviato un programma di lavori della rete ferroviaria finanziati con i fondi previsti dalla legge medesima;

che le Ferrovie sud-est hanno attivato un programma di ammodernamento (attualmente in corso) che prevede la soppressione di 69 impianti di passaggi a livello retti in assuntoria;

che il Ministero dei trasporti - divisione USPA -, con nota n. 1768 del 19 novembre 1990, autorizzava il commissario della gestione governativa delle Ferrovie sud-est - su conforme parere reso dal comitato delle gestioni governative nella seduta del 9 novembre 1990 - a «trasformare gradualmente i rapporti di assuntoria intercorrenti tra gli assuntori in attività e le Ferrovie sud-est in rapporti di lavoro subordinato mediante l'attribuzione della qualifica di «guardabarriere» e riconoscendo agli agenti interessati il trattamento economico del 9° livello retributivo», determinando in n. 230 unità la necessità organica atta a garantire il servizio;

che analogo provvedimento è stato già adottato e perfezionato a favore degli assuntori di altre aziende ferroviarie interessate al programma di ammodernamento previsto dalla legge n. 910 del 1986;

che il commissario della gestione governativa delle Ferrovie sud-est, ad oggi, non ha ancora provveduto ad inserire gli assuntori dei passaggi a livello direttamente nell'organico del personale di ruolo con la qualifica di «guardabarriere»;

che il Ministro del lavoro – ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari – con nota n. 35762 del 29 dicembre 1995 riconosce che la «fondatezza della rivendicazione ... impone una adeguata soluzione al passaggio in ruolo degli assuntori al fine di evitare una ingiustificata ed iniqua disparità di trattamento con i lavoratori del settore di altre regioni»;

che detta situazione di palese inadempienza ha provocato disservizi all'azienda al limite della sicurezza dell'esercizio, forti tensioni tra i lavoratori e aspre vertenze sindacali,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di consentire finalmente la trasformazione dei rapporti di assuntoria attualmente esistenti presso le Ferrovie sud-est in rapporti di lavoro subordinato, così come previsto dalla precitata nota USPA n. 1768 del 19 novembre 1990; ciò anche per superare le incomprensibili differenze di trattamento tra gli assuntori delle Ferrovie sud-est e quelli di altre aziende, nonché per rasserenare i rapporti di forte conflittualità tra i lavoratori e la dirigenza aziendale, per alleggerire le vertenze sindacali in atto e per garantire la sicurezza d'esercizio ai servizi amministrati.

(4-03193)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ha autorizzato il graduale passaggio in ruolo degli assuntori di passaggi a livello della gestione governativa delle Ferrovie del Sud-Est con nota del 19 novembre 1990, in conformità con il parere espresso dal Comitato per le gestioni governative.

L'autorizzazione era ed è strettamente collegata alla effettiva soppressione degli impianti retti in assuntoria ed alla disponibilità di posti in organico nella qualifica di accesso, individuata in quella di guarda-barriere (nono livello).

Pertanto la gestione potrà procedere al passaggio in ruolo del personale in questione solo al momento in cui tali condizioni si verificheranno.

Analoghi chiarimenti sono stati forniti dall'amministrazione all'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Bari, con nota del 21 dicembre 1996, nella quale si è specificato che gli eventuali difformi comportamenti – passaggi in ruolo disposti presso altre aziende – sono stati motivati da considerazioni strettamente attinenti a quelle realtà socio-aziendali, considerazioni, peraltro, analoghe a quelle indicate per le ferrovie in questione.

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione*

BURLANDO

(21 aprile 1997)

GAMBINI, FERRANTE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che fin dall'aprile 1992 è stato avviato l'*iter* di formazione dello schema di regolamento contenente l'adeguamento delle tariffe professionali dei ragionieri commercialisti, attualmente ferme alle misure fissate nel 1989;

che nel novembre 1992 il Ministero del tesoro ha comunicato al Ministero di grazia e giustizia il suo parere favorevole e così ha fatto anche il Ministero dell'industria nel febbraio 1993;

che in seguito si sono avuti ulteriori pronunciamenti favorevoli dei medesimi Ministeri su nuovi aggiustamenti proposti alle tariffe;

che le bozze di tariffe ed i pareri favorevoli dei tre Dicasteri sono stati inviati al Consiglio di Stato, il quale si è espresso nel settembre 1994 nel senso di ridurre le cifre di un decimo rispetto a quelle indicate;

che, in seguito a tale parere obbligatorio ma non vincolante, si è aperto un contenzioso che ha bloccato l'approvazione delle nuove tariffe;

che questa situazione d'incertezza crea grave disagio ad una categoria di professionisti assai importante per i servizi qualificati da essi offerti al mondo delle piccole e medie imprese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda finalmente intervenire per definire conclusivamente una questione aperta ormai da troppi anni e accogliere le nuove tariffe le quali, tanto più dopo gli anni trascorsi, appaiono corrispondere all'importanza delle prestazioni svolte.

(4-03025)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che lo schema del nuovo regolamento concernente l'adeguamento delle tariffe professionali dei ragionieri commercialisti è stato trasmesso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le opportune valutazioni e per il prescritto concerto, al fine della successiva presentazione al Consiglio dei ministri.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

LAURICELLA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che presso la facoltà di lingue e letterature straniere moderne dell'università degli studi di Palermo si è determinata una situazione di stallo evolutasi nel corso degli ultimi 7-8 anni caratterizzata dalla bocciatura in massa agli esami scritti di lingua inglese;

che in data 11 ottobre 1996, su 320 candidati, 298 sono stati respinti; su una media semestrale di 350-380 candidati si registra da quasi un decennio una percentuale di bocciati che raggiunge il 90 per cento; in definitiva viene negato il diritto allo studio (e, si consenta, il diritto al «futuro») di centinaia di studenti; i motivi adottati, in taluni casi, esulano dal giudizio di merito linguistico e si rifanno a considerazioni personali del docente, quali: compito colloquiale, compito banale e perciò meritevole di essere respinto;

che si ritiene incredibile che 380 candidati su 400 si presentino agli esami, sempre impreparati, per 8 anni consecutivi,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere:

una ispezione ministeriale sulla gestione della cattedra di inglese dell'università di Palermo;

il riesame degli elaborati di lingua inglese III degli ultimi 4 anni, costituendo una commissione *super partes*, all'uopo nominata, per fare chiarezza su probabili abusi.

(4-03120)

(28 novembre 1996)

LAURICELLA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che non ha ancora ricevuto risposta da parte del Governo l'interrogazione dello scrivente sulla bocciatura agli esami scritti di inglese nel corso di laurea in lingue straniere nell'Università di Palermo;

che, secondo quanto consta allo scrivente, il preside della facoltà professor Nicasia ha scritto al Ministro per fornire elementi di risposta alla citata interrogazione che confermano quasi totalmente l'esistenza di tutti i problemi posti nell'interrogazione stessa, e confermano altresì l'esigenza di una ispezione ministeriale che riesami una parte (a caso) dei compiti bocciati per valutare se esista in realtà un criterio di valutazione non congruo, come denunciato da molti studenti;

che infatti lo scrivente non crede sia sufficiente affermare che la media dei bocciati è del 60,57 per cento per esorcizzare il problema, senza scendere nel merito delle singole sessioni di esame e senza valutare i criteri di valutazione dei singoli «lettori di madre patria»; infatti il numero dei bocciati varia e raggiunge percentuali altissime a seconda di chi corregge i compiti,

si chiede di sapere se non si ritenga di inviare l'ispezione che l'interrogante propone per rendere certezza agli studenti e serenità di giudizio agli esaminatori che hanno diritto alla chiusura della polemica attuale sulle valutazioni dei compiti che esaminano.

(4-04242)

(13 febbraio 1997)

RISPOSTA. (\*) – La facoltà di lingue e letterature straniere moderne dell'Università degli studi di Palermo, ove, a parere dell'interrogante, si sono verificate agli esami scritti di lingua inglese bocciature dell'ordine del 90 per cento degli studenti, ha precisato che tale percentuale è eccessiva.

Il rettore del suddetto ateneo ha riferito infatti che nelle ultime sessioni di esame la media dei bocciati è stata di circa il 60,57 per cento (e non del 90 per cento).

Per quanto riguarda l'esame del terzo anno, relativamente al quale si registra una media di promossi inferiore agli altri anni, si tratta dell'anno cruciale per tutto il corso di lingue, e cioè quello nel quale si passa a prove più impegnative, dopo i primi due anni a carattere propedeutico. I risultati in qualche modo insufficienti si registrano perciò in tutti i corsi di lingue, e per ogni anno, a prescindere dal docente che ne ha la responsabilità.

Il preside della facoltà ha assicurato inoltre di porre in essere ogni iniziativa ed ogni sforzo per offrire agli studenti la necessaria preparazione organizzando, accanto alle lezioni, esercitazioni quotidiane affidate ai lettori di madrelingua e persino corsi di recupero festivi. Ciò anche al fine di sopperire alla spesso carente e lacunosa preparazione degli studenti stessi.

Alla luce dei chiarimenti e delle assicurazioni testè formulati, questo Ministero non reputa necessaria l'ispezione sulla gestione della cattedra di lingua inglese dell'Università degli studi di Palermo.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 aprile 1997)

---

LAURICELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la direzione del centro operativo INPS di Licata (Agrigento) viene utilizzata per attività puramente clientelari; infatti i consiglieri comunali di Licata e Palma di Montechiaro frequentano la stessa per risolvere pratiche di vario tipo;

che tra il personale si è vociferato che più volte nei locali dell'INPS si sono tenute riunioni politiche, in particolare durante il periodo delle elezioni regionali siciliane, alle quali partecipava come candidato il dirigente del centro di Licata; questa situazione suscita la continua protesta dei patronati locali,

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

si chiede di sapere:

se si intenda intervenire presso la direzione generale dell'INPS affinché con provvedimenti adeguati riporti il centro operativo di Licata al rango di un ufficio INPS;

se non si ritenga che si potrebbe iniziare questa direzione positiva con una ispezione negli uffici suddetti.

(4-03134)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato di aver effettuato accertamenti ispettivi presso il centro operativo INPS di Licata, al fine di verificare le accuse formulate nei confronti di alcuni dipendenti, nonché l'andamento organizzativo e funzionale del centro in questione.

Dalle risultanze delle ispezioni esperite non trova riscontro quanto affermato dall'onorevole interrogante nell'interrogazione suddetta; è stata evidenziata, al contrario, una situazione soddisfacente sia sul piano della funzionalità che dell'efficienza di tale struttura, pur in presenza di ristrettezze di risorse umane.

L'INPS fa, infine, presente che valutazioni positive sono state espresse dai rappresentanti dei patronati operanti presso il summenzionato centro operativo di Licata.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(18 aprile 1997)

---

LAURO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che i giornali locali sono più volte intervenuti sulla materia oggetto della presente interrogazione;

che tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre di ogni anno, in coincidenza con la chiusura concomitante di tutti gli alberghi dell'isola d'Ischia, oltre seimila lavoratori sono costretti, nel giro di pochi giorni, ad iscriversi nelle liste di disoccupazione presso l'ufficio circoscrizionale del lavoro di Ischia;

che l'ufficio circoscrizionale del lavoro di Ischia non risulta attrezzato per fronteggiare il gran numero di lavoratori;

che per acquisire la precedenza nella presentazione della domanda di disoccupazione, molti lavoratori iniziano defatiganti file fin dall'una di notte;

che più volte è dovuta intervenire la polizia sia per fronteggiare i dipendenti dell'ufficio circoscrizionale del lavoro che per stemperare le tensioni tra i lavoratori in attesa;

che tale incresciosa situazione si ripete annualmente, senza che vengano adottati provvedimenti correttivi sulla scorta delle esperienze passate,

si chiede di sapere se quanto esposto risponda a verità ed in tal caso se il Ministro in indirizzo ritenga di dover impartire precise disposizioni ai competenti uffici circoscrizionali del lavoro al fine di organizzare in modo adeguato e razionale la reiscrizione, alla fine della stagione turistica, nelle liste di disoccupazione dei lavoratori.

(4-03300)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ordine all'interrogazione in oggetto si fa presente che, effettivamente, nel corso del mese di novembre 1996, presso la sezione circoscrizionale di Ischia, si è verificato l'afflusso anomalo ed assolutamente imprevedibile di un gran numero di lavoratori.

Tale fenomeno è da attribuire alla concomitante chiusura della quasi totalità degli alberghi dell'isola di Ischia ed al conseguente licenziamento dei lavoratori addetti.

Complessivamente, dalla metà di ottobre e fino alla fine di dicembre 1996, sono state presentate oltre 3.000 domande di indennità di disoccupazione e circa 4.000 richieste di reiscrizione nelle liste di collocamento.

Il responsabile dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, che ha assunto la direzione dalla fine del mese di giugno 1996, non ha avuto modo di predisporre adeguate misure per far fronte al rilevante afflusso di lavoratori e si è limitato ad autorizzare il personale della sezione ad effettuare lavoro straordinario in quel periodo.

Il direttore del suddetto ufficio, attualmente, sta predisponendo un piano che consenta di prevenire o, per lo meno, di ridurre drasticamente i disagi che probabilmente anche quest'anno, per le medesime situazioni, graveranno sugli utenti e sul carico di lavoro della sezione circoscrizionale in parola.

Tale piano prevede il potenziamento delle postazioni terminali tramite il collegamento dei PC in dotazione, per mezzo delle schede di emulazione, con il CED di Napoli, il potenziamento dell'organico per i mesi di ottobre e novembre 1997 ed, infine, l'adozione di tutti gli accorgimenti di tipo amministrativo che possano rendere più celeri le operazioni.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(18 aprile 1997)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che nell'area flegrea (comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, eccetera) si sono verificate frane che hanno completamente compromesso la viabilità;

che le istituzioni non hanno ancora provveduto a risolvere il problema, mentre la viabilità alternativa risulta del tutto inadeguata ed insufficiente;

che oggi è stato chiuso anche il traforo dei Campi Flegrei, da pochissimo aperto al traffico a causa dei numerosi incidenti verificatisi di recente;

che i commercianti, gli artigiani, i ristoratori e le industrie della zona continuano a subire gravissimi danni economici a causa del perdurare di questo stato di precarietà, con perdite della clientela stimate fino al 60-70 per cento;

che a fronte degli stessi episodi verificatisi nella costiera sorrentina il Governo ha predisposto, con l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2507, deleghe per il coordinamento della protezione civile, interventi e disposizioni tese ad accelerare gli interventi di emergenza,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di estendere all'area flegrea il contenuto dell'ordinanza n. 2507 e di tutte quelle disposizioni in via di emanazione contenenti eventuali benefici e agevolazioni, al fine di equiparare le condizioni dei cittadini di tutte le località che hanno subito le stesse emergenze.

(4-04256)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Campania colpita dagli eventi atmosferici e dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, sono state adottate ordinanze per interventi a favore dei comuni maggiormente danneggiati.

Le provvidenze hanno riguardato interventi infrastrutturali di emergenza e di sistemazione idraulica, il sostegno alla ripresa delle attività produttive, contributi per l'assistenza ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati.

Nel contesto generale ha trovato una particolare disciplina l'intervento necessario ad assicurare la transitabilità in sicurezza della strada statale n. 145 che ha reso estremamente difficili, per lungo tempo, i collegamenti fra la Campania e la penisola sorrentina.

Si è trattato di una situazione di emergenza del tutto particolare per la imponenza della frana, per i danni gravissimi a persone e cose, per il ristagno determinatosi nella economia dell'intera zona.

In particolare è stata ritenuta giustificata, nei comuni della penisola sorrentina, anche la proroga dei termini per il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale ed il rinvio dei termini processuali, ci-



vilistici e amministrativi relativi ad adempimenti e versamenti in materia tributaria, fino al 20 aprile 1997.

La specificità del caso ha escluso la possibilità di allargare la stessa provvidenza ad altri eventi franosi, che in sede di verifiche tecniche non hanno presentato caratteristiche di pari gravità.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

BARBERI

(23 aprile 1997)

---

LORETO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* –  
Premesso:

che gli aumenti vertiginosi dei contributi agricoli unificati dovuti dal datore di lavoro agricolo e l'introduzione di notevoli appesantimenti burocratici in materia di collocamento in agricoltura (registro d'impresa, buste paga, eccetera) originariamente disposti dal decreto legislativo n. 375 del 1993 e successivamente dal decreto-legge del 1° febbraio 1996 e comunque non completamente snelliti dall'ultimo decreto-legge del 3 marzo 1996, lungi dal favorire gli obiettivi di riequilibrio della questione previdenziale e della regolamentazione del mercato del lavoro in agricoltura, hanno, invece, contribuito ad allargare l'area della evasione contributiva ed a peggiorare la gestione del collocamento con gravi ripercussioni sull'occupazione;

che specialmente nelle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 2081.93 e seguenti la forte presenza di coltivazioni mediterranee (olivo, uva da tavola, vite, agrumi, tabacco, ortofrutta) richiede grossi apporti di giornate lavorative;

che dette produzioni, specialmente negli ultimi anni, sono soggette a spietata concorrenza sul mercato da parte dei prodotti provenienti dai paesi extracomunitari dell'area del Maghreb e dell'America Latina che si avvantaggiano all'origine di un bassissimo costo del lavoro e della totale assenza di pressione fiscale-previdenziale, tant'è che la qualità elevata dei prodotti italiani ben poco riesce a fare rispetto ai bassi prezzi delle derrate dei paesi citati;

che le aliquote contributive per la determinazione dei contributi agricoli unificati vengono ancora riferite ad un salario medio convenzionale e comunque di gran lunga superiore alla media delle aliquote degli altri paesi della Unione europea;

che dal 10 al 18 giugno 1996 scadono i termini per il pagamento dei contributi agricoli unificati relativi al quarto trimestre 1995, il cui costo ha subito un incremento del 50 per cento rispetto alle aliquote in vigore al 30 giugno dello scorso anno, così come previsto dalla legge n. 537 del 1993;

che non è stata data ancora risposta alla necessaria abrogazione dell'accertamento induttivo delle giornate lavorative (accertamento dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale), introdotto con l'articolo 8 del decreto legislativo n. 375 del 1993 e successive modificazioni;

che la proroga (articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 214 del 26 aprile 1996) al 1° giugno 1996 degli adempimenti relativi al prospetto paga di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 375 del 1993 genera non pochi problemi di calcolo e di ordine fiscale-tributario essendo inserita nel corso dell'anno,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti legislativi e normativi che il Governo intenda assumere con l'urgenza che il caso richiede per ridurre il costo dei contributi agricoli unificati e per alleggerire la pressione burocratica nel settore primario, al fine di scongiurare il malcontento che serpeggia fra i coltivatori, onde evitare di far esplodere la «rabbia verde» che i presidenti confederali della Coldiretti, della Confagricoltura e della CIA hanno ricordato a conclusione della manifestazione unitaria di Napoli del 28 maggio scorso, per rasserenare un comparto ancora molto importante per l'economia e per l'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno;

se non si ritenga:

di bloccare gli aumenti dei contributi agricoli unificati con l'emissione di nuovi bollettini dei contributi agricoli unificati relativi al terzo e quarto trimestre 1995 calcolati in base alle aliquote contributive valide al 30 giugno 1995;

di abrogare l'accertamento induttivo delle giornate lavorative in agricoltura previsto ancora dal decreto-legge n. 301 del 3 giugno 1996;

di snellire la burocratizzazione nei rapporti di compartecipazione familiare (decreto-legge n. 301 del 1996, articolo 4, comma 13) ritornando alla vecchia normativa, essendo detti rapporti regolati da contratti verbali non registrabili;

di prorogare al 1° gennaio 1997 l'entrata in vigore degli adempimenti relativi ai prospetti paga di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 375 del 1993 e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 214 del 1996;

di riaprire i termini al 31 luglio 1996 del condono previdenziale agricolo agevolato ex SCAU di cui all'articolo 18, commi 6 e seguenti, della legge n. 724 del 1994.

(4-00652)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – L'interrogazione parlamentare sottopone all'attenzione del Ministero le questioni concernenti il lavoro agricolo, con particolare riferimento alla pressione contributiva esistente nel settore ed alla disciplina del collocamento.

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, si ritiene opportuno fare brevemente il punto in merito alle iniziative sinora assunte.

Lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo dalla legge n. 335 del 1995 in materia di previdenza agricola è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno espresso il relativo parere.

In vista della ridefinizione degli aspetti previdenziali del settore agricolo ed in considerazione della crisi economica in cui lo stesso ver-

sa, sono stati adottati, comunque, provvedimenti che si sono mossi proprio nella direzione auspicata dall'onorevole interrogante.

Da un lato, è stato previsto un differimento dei termini per il versamento dei contributi agricoli relativi alla manodopera impiegata, rispettivamente, nel quarto trimestre 1995, nel primo trimestre 1996 e nel secondo trimestre 1996 (decreti-legge 14 giugno 1996, n. 318, 2 agosto 1996, n. 405, 1° ottobre 1996, n. 511, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, 13 dicembre 1996, n. 629, convertito dalla legge 3 febbraio 1997, n. 14, 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81).

Per quanto concerne la regolarizzazione contributiva del settore, si segnala, in primo luogo, la disposizione recata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. La norma in questione (articolo 1, comma 229) attribuisce ai soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale ed assistenziale del settore agricolo, la facoltà di estinguere la parte residua del debito avvalendosi delle modalità generali del condono.

Disposizioni in materia di condono previdenziale sono contenute anche nel decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

L'articolo 4, commi 4 e 5, di tale ultimo provvedimento fissa modalità e termini della procedura di regolarizzazione contributiva del settore agricolo, relativamente a periodi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purchè in scadenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Possono essere, altresì, corrisposti alle medesime condizioni i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte di debito contributivo rimasto insoluto.

Un ulteriore intervento normativo ha riguardato l'introduzione di una maggiore gradualità nel processo di elevazione delle aliquote contributive come delineate dall'articolo 11, comma 27, della legge n. 537 del 1993, per le aziende agricole ubicate nei territori montani e nelle zone svantaggiate (decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81).

Col medesimo provvedimento è stata, inoltre, prevista la riduzione dell'onere contributivo per il 1997-99 per le aziende agricole site nel Mezzogiorno, attraverso la rimodulazione delle aliquote, partendo da una misura del 60 per cento relativamente alle rate del quarto trimestre 1996 e del primo trimestre 1997, per assestarsi, relativamente agli ulteriori periodi di fruizione del beneficio, sulla misura del 40 per cento.

In merito alla richiesta di abrogare il sistema di «accertamento induttivo delle giornate lavorative previsto ancora dal decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301», si fa presente quanto segue.

I valori medi dell'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun tipo di bestiame (tabelle ettaro - coltura) sono validi soltanto per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori.

Non è stata, infatti, riprodotta, nel provvedimento che ha reiterato il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 301 (convertito, da ultimo, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608), la disposizione che considerava validi i valori medi anche ai fini dei controlli ispettivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 375 del 1993.

Al riguardo, si rammenta che la stima tecnica a mezzo visita ispettiva viene indicata, nell'articolo 8 del citato decreto, come lo strumento per calcolare il fabbisogno lavorativo, al fine di raffrontare i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento.

In tale contesto va segnalato, inoltre, che già con il decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, confluito, con modificazioni, nella legge n. 608 del 1996, si è provveduto a disciplinare direttamente la materia relativa agli obblighi di documentazione e di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo.

In particolare, è stato introdotto un sistema di rilevazione ufficiale di manodopera occupata mediante elenchi nominativi annuali e trimestrali predisposti dall'INPS sulla base delle dichiarazioni effettuate dalle singole imprese.

In ordine, poi, ai rapporti di compartecipazione familiare, che l'onorevole interrogante giudica eccessivamente «burocratizzati», si fa presente che il decreto-legge n. 40 del 1996, convertito, da ultimo, dalla legge n. 608 del 1996, ha introdotto una semplificazione della procedura in materia di dichiarazione della manodopera occupata (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 375 del 1993).

Per i contratti non registrati di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere anteriormente alla vigenza della legge n. 203 del 1982, compresi i contratti in regime di proroga, è stata prevista una semplice dichiarazione di responsabilità in luogo della presentazione del contratto, anche in presenza di situazioni di irregolare formazione di accordi attinenti alla coltivazione dei terreni.

Per quanto concerne, poi, gli adempimenti relativi ai prospetti paga, si osserva, in primo luogo, che l'obbligo di consegnare al lavoratore il prospetto paga nel momento in cui viene corrisposta la retribuzione è stato esteso dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 375 del 1993 anche ai datori di lavoro agricolo (prima esclusi), nell'ambito delle misure volte a razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.

Si segnala, al riguardo, che col decreto-legge n. 40 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, era stato stabilito che, in caso di rapporto di durata non superiore al mese, può essere utilizzato, in sostituzione del prospetto paga, il quinto esemplare della sezione matricola del registro d'impresa, come definito dal decreto ministeriale 29 settembre 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1995).

Anche in questo caso si tratta, com'è evidente, di una disposizione volta ad introdurre elementi di semplificazione nelle procedure di assunzione dei lavoratori in agricoltura.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(2 aprile 1997)

MACERATINI, BEVILACQUA, BASINI, CAMPUS, MARRI. –  
*Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella pretura del lavoro di Roma s'è determinata una situazione gravissima a causa della vasta mole di ricorsi giacenti a fronte di un numero insufficiente di pretori;

che tutto ciò è destinato ad aggravarsi ulteriormente a seguito della prossima entrata in vigore della normativa che sposta la competenza a giudicare le questioni relative al rapporto di lavoro degli impiegati dello Stato dal TAR al pretore del lavoro;

che la normativa stabilita dall'articolo 413 del codice di procedura civile, che non è stata modificata, prevede che per il lavoratore resta valida l'alternativa della scelta della sede giurisdizionale nella pretura del luogo della residenza oppure a Roma, sede legale delle aziende, società o amministrazioni da cui dipendono;

che si denuncia una iniziativa dei pretori della sede del lavoro di Roma che, in data 15 novembre 1996, hanno concordato tra loro di dichiarare, anche d'ufficio, la loro «incompetenza territoriale» sui ricorsi regolarmente presentati da lavoratori residenti fuori Roma ancorchè dipendenti da società, aziende o amministrazioni con sede legale in Roma, determinando in tal maniera una enorme, ingiusta e ulteriore perdita di tempo e di denaro per i lavoratori ricorrenti;

che la Cassazione, salvo un'unica sentenza che indica nella pretura sede della residenza del lavoratore l'unica sede giurisdizionale valida, ha sempre stabilito, in decine e decine di altre sentenze, la liceità dell'alternativa tra i due «fori» giurisdizionali previsti dalla citata legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire in proposito confermando la validità di quanto disposto dall'articolo 413 del codice di procedura civile restituendo l'agibilità della giurisdizione della sede pretorile di Roma nei casi previsti dalla legge;

quali iniziative concrete di rafforzamento dell'organico dei giudici e di snellimento delle pratiche legali possano essere adottate al più presto per sopperire alla situazione di disagio e di super-lavoro dei pretori in quella sede.

(4-03352)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si svolgono le seguenti osservazioni.

Per oltre un ventennio, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha espresso l'orientamento secondo il quale le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato possono alternativamente radicarsi, a scelta dell'attore, presso uno qualsiasi dei tre fori indicati nell'articolo 413, secondo comma, del codice di procedura civile: luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro; luogo in cui si trova l'azienda; luogo nel quale si trova la dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore.

Una recente pronunzia della Corte di Cassazione (sentenza 25 marzo 1996, n. 2618) si è, peraltro, consapevolmente discostata dal descritto costante orientamento, enunciando, dopo aver proceduto a puntuale analisi degli argomenti che ne consigliavano la revisione, il seguente principio di diritto:

«Nelle controversie individuali di lavoro subordinato l'articolo 413, secondo comma, del codice di procedura civile prevede soltanto due fori speciali ed esclusivi, tra di loro alternativamente concorrenti, rappresentati il primo dal foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro ed il secondo dal foro del luogo in cui si trova l'azienda (in ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto alla sede principale di questa alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto), ovvero di quello in cui si trova la dipendenza aziendale (nell'ipotesi di controversia riguardante lavoratore addetto a tale dipendenza alla data di introduzione della lite o a quella di cessazione del rapporto), senza che la parte istante possa considerarsi libera di optare per il foro dell'azienda o per quello della dipendenza, appartenendo la controversia alla competenza del giudice del luogo della prestazione di lavoro subordinato, ove questo coincida con il luogo della sede principale o di una dipendenza aziendale».

Il contrasto di giurisprudenza che si è venuto a creare dovrà essere composto dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, ferma restando, ovviamente, l'indipendente ed insindacabile interpretazione dei giudici di merito.

Si segnala, peraltro, che la recente legge 15 marzo 1997, n. 59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, all'articolo 11, comma 4, lettera g), prevede la devoluzione al giudice ordinario entro il 30 giugno 1998 delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e l'adozione di misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, nonché di procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato.

In tale prospettiva, si ritiene che nell'esercizio della delega potranno essere adeguatamente affrontate le problematiche sollevate dagli interroganti, anche valutando l'opportunità di una riforma dell'articolo 413 del codice di procedura civile che vada nella direzione indicata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 2618 del 1996.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
FLICK

(24 aprile 1997)

---

MANCONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso: che dalla lettura del calendario delle udienze del tribunale di Milano del mese di ottobre parrebbe che i processi ai militanti del centro

sociale «Leoncavallo» costituiscono il problema più rilevante – sotto il profilo criminale e dell'allarme sociale – per il palazzo di giustizia milanese, come si evincerebbe dal calendario delle udienze del mese di ottobre:

2 ottobre: udienza avanti il giudice per le indagini preliminari per il reato di blocco stradale contro una decina di imputati;

3 ottobre: udienza avanti la corte d'appello contro più di settanta imputati per la manifestazione con cui avvenne il «trasloco» da via Leoncavallo a via Salomone (20 gennaio 1994), manifestazione configurata come «sediziosa»;

4 ottobre: inizio avanti il pretore, e presso il cosiddetto «bunker Filangeri», del processo, sempre per adunata sediziosa, contro circa 40 imputati, relativamente alla manifestazione davanti alla Scala la sera dell'inaugurazione, nel dicembre 1993;

5 ottobre: previsto il proseguimento del processo di cui sopra;

7 ottobre: presso il «bunker Filangeri» prosegue il processo avanti il pretore, in corso da molti mesi, contro circa 40 imputati per i fatti relativi alla contestazione della manifestazione sindacale del 1° maggio 1991;

11 ottobre: previsto, sempre presso il «bunker», il proseguimento del processo per la manifestazione in occasione dell'inaugurazione della Scala;

12 ottobre: come sopra;

14 ottobre: prosegue il processo, in corso da mesi, avanti il tribunale contro più di 70 imputati per svariati fatti, che vanno dall'ottobre 1993 al dicembre 1994 (blocchi stradali, adunate sediziose, eccetera);

17 ottobre: prosegue il processo di cui sopra;

18 ottobre: processo in pretura contro una decina di partecipanti a una manifestazione dell'ottobre 1993;

19 ottobre: previsto, al «bunker», il proseguimento del processo per la manifestazione in occasione dell'inaugurazione della Scala;

23 ottobre: continua il processo in pretura contro 12 imputati per occupazione del vecchio centro sociale;

24 ottobre: processo in pretura relativo ai concerti in via Salomone e in via Watteau;

25 ottobre: continua in tribunale il processo di cui al 14 ottobre;

26 ottobre: prevista la continuazione del processo, al «bunker Filangeri», per la manifestazione in occasione dell'inaugurazione della Scala;

28 ottobre: continua il processo avanti il tribunale e previsto il processo (inaugurazione Scala) avanti il pretore;

che nel corso del mese di novembre avrà inizio il processo per i fatti del 10 settembre 1994, relativo a più di 130 imputati,

si chiede di sapere:

se, ritenendosi incontestabile che i processi vanno svolti e che l'azione penale è e deve restare obbligatoria, il Ministro competente non

ritenga che alcuni processi vengano svolti in maniera più solerte e celere di altri e che, nei casi sopra evidenziati, l'azione penale venga considerata addirittura più obbligatoria di altri casi;

se il Ministro ritenga opportuno che - anche a causa del sovrappollamento delle cause sopra ricordate - non vengano celebrati processi relativi ad altri reati, quali infortuni sul lavoro o inquinamento ambientale;

se il Ministro non intenda verificare come mai non è stata applicata la procedura normalmente usata dalla pretura milanese, che prevede udienze cosiddette «filtro», nelle quali o si patteggia o viene fissata l'ulteriore udienza per il processo vero e proprio: come mai, cioè, tale udienza «filtro» per la quasi totalità dei processi riguardanti cittadini appartenenti all'area dei cosiddetti «centri sociali» sia completamente omessa;

se il Ministro non intenda verificare come mai i giudizi siano stati fissati nelle cosiddette «aule bunker», configurando un aprioristico giudizio di pericolosità degli imputati, i quali imputati, invece, devono rispondere di reati per lo più contravvenzionali o comunque di scarso rilievo.

(4-02328)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'autorità giudiziaria interpellata ha inteso precisare quanto segue.

Dei quattro processi di competenza della pretura circondariale di Milano menzionati dall'interrogante, tre sono stati fissati nelle aule-bunker di via Filangeri essenzialmente in considerazione dell'elevato numero di imputati e della mancanza, in tutto il palazzo di giustizia, di aule capaci di contenere il prevedibile afflusso di imputati, difensori, parti lese e pubblico, nonchè di consentire lo svolgimento di un efficace servizio d'ordine da parte delle forze di polizia.

Trattasi, in particolare:

a) del procedimento n. 24652/91 R.G.N.R. a carico di Bocus Massimo + 28 per i reati di adunata sediziosa, lesioni gravi ed aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale, risalenti al maggio 1991;

b) del procedimento n. 60863/93 R.G.N.R. a carico di Avella Stefano + 37 per i reati di adunata sediziosa e minacce aggravate risalenti al dicembre 1993;

c) del procedimento n. 40922/94 R.G.N.R. a carico di Agnella Moreno + 132 per i reati di adunata sediziosa aggravata, porto d'armi improprie, danneggiamento aggravato ed altro, risalenti al settembre 1994.

Altri processi a carico di appartenenti al centro sociale «Leoncavallo» sono stati, invece, fissati in aule della pretura, proprio in ragione del ridotto numero degli imputati e, quindi, senza alcun preconcepito giudizio di pericolosità sociale degli stessi.



Non si è ritenuto di seguire, per tali processi, la prassi di fare formale ricorso alla cosiddetta «prima udienza filtro», in considerazione dell'improrogabile esigenza di concordare anticipatamente con la presidenza del tribunale un calendario di udienze che tenessero conto delle disponibilità delle aule-bunker, generalmente impegnate per la celebrazione di grossi processi di criminalità organizzata.

Osserva, peraltro, il pretore dirigente le sezioni penali della pretura di Milano, che, nella sostanza, la suddetta prassi è stata ugualmente rispettata, pichè le prime udienze, di fatto, sono state utilizzate unicamente per la verifica della comparizione delle parti e per la trattazione e la risoluzione delle questioni preliminari.

I tempi di rinvio dei processi in argomento sono stati condizionati e scanditi ancora una volta dalla necessità di sfruttare gli spazi liberi di disponibilità residuale delle aule-bunker a breve periodo.

Quanto alla particolare solerzia con la quale, a detta dell'interrogante, sarebbero stati trattati tali processi, il predetto pretore dirigente ha precisato che si è ritenuto di fissare i relativi giudizi nei tempi tecnici ordinariamente riservati a quelli concernenti reati di maggiore rilevanza sociale (a distanza, cioè, di 5-6 mesi dalla richiesta del pubblico ministero), sia per la natura e l'entità degli episodi lesivi contestati, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e la reiterazione nel tempo dei comportamenti criminosi loro attribuiti, sia per la necessità di evitare che maturassero i tempi di prescrizione dei reati contravvenzionali.

Le stesse considerazioni sono state svolte dal presidente della prima sezione penale della corte d'appello di Milano in merito alla fissazione in data 3 ottobre 1996 del processo, citato dall'interrogante, a carico di Barbieri Marco Luigi + 70 per fatti contravvenzionali commessi il 20 gennaio 1994.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

MANFROI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il sindaco e gli assessori del comune di San Pietro di Cadore sono stati posti agli arresti domiciliari dall'autorità giudiziaria di Belluno per un'ipotesi di reato collegata ad una controversia fra lo stesso comune e le associazioni denominate «Regole»;

che da notizie di stampa risulta che il reato consiste nella scelta del perito di parte che dovrebbe tutelare gli interessi del comune e che, a giudizio dell'inquirente, non presenterebbe sufficienti garanzie di autonomia e di obiettività;

che la giurisprudenza relativa all'istituzione regoliera e in particolare ai rapporti fra questa e le amministrazioni comunali è fonte di discussioni e di innumerevoli controversie;

che nei comuni in questione è difficile separare la figura dell'amministratore comunale da quella dell'amministratore regoliero in

quanto spesso coincidono nella stessa persona e che pertanto qualsiasi ipotesi di reato venga addebitata agli amministratori comunali essa non può non lasciare ampi margini di dubbio;

che in ogni caso la decisione della magistratura sembra sproporzionata rispetto ad ogni reato ipotizzabile;

che i beni delle associazioni regoliere e soprattutto la loro destinazione agro-silvo-pastorale sono soggetti a continui attacchi da parte degli speculatori immobiliari e che si ha motivo di ritenere che anche questa vicenda giudiziaria possa essere un episodio di tale guerra,

si chiede di conoscere se, nel rispetto dell'autonomia del potere giudiziario, il Ministro in indirizzo intenda predisporre un'azione ispettiva al fine di evidenziare eventuali irregolarità e abusi nell'azione giudiziaria in corso.

(4-02815)

(7 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria interpellata, si comunica quanto segue.

Il procedimento penale indicato dall'interrogante vede indagati il sindaco e due assessori del comune di San Pietro di Cadore per ipotesi di reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 323, comma 2, del codice penale.

La condotta contestata in sede penale non è, peraltro, quella di aver nominato un perito di parte che non presenterebbe «sufficiente garanzia di autonomia e di obiettività», bensì quella di aver provveduto alla scelta del perito dopo la revoca di altro in precedenza nominato e nonostante gli amministratori medesimi fossero in conflitto di interessi con l'amministrazione comunale.

Quanto alla doglianza relativa alla sproporzione tra la misura cautelare inflitta e la fattispecie criminosa contestata, trattasi di censura a provvedimento giurisdizionale - e in particolare alla valutazione del fatto e delle prove operata dai giudici - non suscettibile di alcun sindacato in sede amministrativa, dovendosi escludere, nella specie, ogni ipotesi di dolo o colpa grave nell'esercizio delle funzioni da parte dei magistrati che hanno trattato il procedimento.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Belluno ha escluso, infine, che la vicenda *de qua* si inquadri in alcuna «guerra» tra «speculatori immobiliari», di cui afferma di non avere notizia.

Alla luce degli elementi acquisiti, non ritiene il Ministro di ravvisare i presupposti legittimanti l'assunzione di iniziative di natura ispettiva.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

MILIO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* –  
Premesso:

che è in corso di svolgimento il procedimento penale n. 2925/93 presso la pretura circondariale di Potenza, relativamente al quale;

che in data 14 agosto 1993 la polizia giudiziaria carabinieri procedeva di propria iniziativa al sequestro della sede della Società Cooperativa Macchina Congress Service arl sita in vico Siani 4, a Potenza;

che in data 16 agosto 1993 il pubblico ministero dottoressa Rossanna De Nictolis richiedeva al giudice per le indagini preliminari la convalida parziale del sequestro, disposto dalla polizia giudiziaria carabinieri ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, ritenendo legittimamente eseguito il sequestro della documentazione;

che il giudice per le indagini preliminari dottor Antonio Maria Luna con provvedimento del 18 agosto 1993 non convalidava il sequestro disposto dalla polizia giudiziaria carabinieri di cui al verbale del 14 agosto 1993 e contestualmente rigettava l'istanza di sequestro formulata dal pubblico ministero, avendo entrambi omesso di osservare gli articoli 82 e 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale e l'articolo 10 del Regolamento 30 settembre 1989, n. 334;

che la polizia giudiziaria carabinieri nella persona del vicebrigadiere Convertini operava dissequestro della sede della società in parola in data 17 agosto 1993, un giorno prima del deposito in cancelleria del provvedimento del giudice per le indagini preliminari,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che da fatti sopra descritti emergano delle gravi violazioni di legge;

quali provvedimenti di propria competenza intenda conseguentemente adottare;

atteso che in data 23 ottobre 1993 è stato fatto un elenco su direttiva del pubblico ministero del materiale documentale presso la sede in vico Siani n. 4 si chiede se esista un rapporto o elenco riservato di tale materiale fatto dai carabinieri fuori dal sequestro preventivo.

(4-02839)

(11 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue, sulla base degli elementi di valutazione e conoscenza trasmessi dalle procure della Repubblica di Potenza e di Salerno.

In data 14 agosto 1993, a seguito di denuncia-querela di Bonomo Lina nei confronti di Nastro Nicola e su sollecitazione verbale dello stesso Nastro, i carabinieri di Potenza, di propria iniziativa, sottoponevano a sequestro preventivo un immobile, sede della società cooperativa Machina Congress Service, nonchè tutta la documentazione nello stesso immobile contenuta. Gli atti pervenivano, quindi, alla locale procura della Repubblica presso la pretura circondariale che, ritenuto non necessario il sequestro dell'immobile ed invece fondato, almeno nell'immediatezza dei fatti ancora non ben delineati, quello relativo ai documenti, chiedeva al giudice per le indagini preliminari la convalida del sequestro

preventivo operato dalla polizia giudiziaria, limitatamente ai documenti contenuti nell'immobile. Senonchè il giudice per le indagini preliminari non convalidava il sequestro sull'assunto che si sarebbe dovuto provvedere all'elencazione dei documenti sequestrati.

Si aggiunge che nel corso delle successive indagini non sono emerse, ad avviso del pubblico ministero, nè esigenze cautelari nè esigenze probatorie che giustificassero l'adozione del sequestro, tanto che sulle istanze in tal senso formulate dal Nastro si sono pronunciati negativamente, oltre che lo stesso pubblico ministero, anche tre diversi magistrati dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Potenza, in tre diverse occasioni, e, quindi, il locale tribunale della libertà.

In merito alle modalità e ai tempi del dissequestro della sede si osserva, anzitutto, che il pubblico ministero, a fronte del sequestro preventivo operato dai carabinieri, come già detto, per un verso ordinava la immediata restituzione dell'immobile e, per altro verso, chiedeva al giudice per le indagini preliminari la convalida del sequestro dei documenti: ciò con due separati provvedimenti, entrambi emessi in data 16 agosto 1993. I carabinieri eseguivano pertanto, il 17 agosto 1993, il provvedimento di restituzione dell'immobile firmato dal pubblico ministero e non già - come si afferma nell'interrogazione - il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, avente ad oggetto la non convalida del sequestro dei documenti, provvedimento datato 18 agosto 1993 ed eseguito il successivo 23 agosto 1993 mediante notifica a Bonomo Lina, in qualità di persona a cui le cose erano state sequestrate.

Si fa presente, infine, che a seguito di denuncia del signor Nastro Nicola, relativa alla vicenda concernente il sequestro ed il dissequestro dei beni di cui sopra, la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Potenza ha aperto fascicolo, iscritto al n. 490/93/45 e poi trasmesso, in data 24 dicembre 1993, per competenza, alla procura della Repubblica presso la pretura di Salerno.

Riguardo all'ultimo quesito posto dall'interrogante, il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha comunicato che non risulta essere stato redatto un elenco della documentazione dissequestrata il 23 agosto 1993, precisando che esiste, invece, un elenco della documentazione contabile di bilancio, redatto a seguito di un sopralluogo eseguito il 7 ottobre 1993 su richiesta dell'autorità giudiziaria.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

MONTELEONE. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il 1° gennaio 1997 entreranno in vigore gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 concernente nuove norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

che tale provvedimento introduce significative modifiche alla normativa attualmente in vigore;

che per gli imprenditori locali, specie in alcune aree come la Basilicata, dove l'Associazione delle piccole e medie imprese ha organizzato corsi di formazione riservati agli operatori, si rendono necessarie maggiori iniziative di supporto per la diffusione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 626 del 1994;

che a due settimane dall'adeguamento alla normativa comunitaria il Ministero del lavoro è in forte ritardo nell'emanazione delle regole di attuazione e le imprese non hanno ricevuto sufficienti informazioni dalla pubblica amministrazione;

che il Governo ha fatto sapere che non è intenzionato a concedere proroghe e che gli inadempienti vanno incontro a rilevanti sanzioni penali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per sensibilizzare maggiormente le imprese al rispetto delle nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

se non sia il caso di rivedere la disciplina delle sanzioni e degli inadempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in modo da consentire alle imprese un graduale adeguamento ed una maggiore informazione sull'intera e complessa normativa.

(4-03435)

(16 dicembre 1996)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione presentata viene posta all'attenzione la fondamentale materia della sicurezza nei luoghi di lavoro evidenziando le difficoltà ingenerate, sul versante applicativo, dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il suddetto provvedimento, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, rappresenta sicuramente un momento fondamentale nell'innovazione del sistema istituzionale di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Dalle precedenti disposizioni, imperniate essenzialmente sulla reazione sanzionatoria alla violazione di obblighi di legge, si è passati ad una *ratio* di tutela sempre più preventiva e partecipativa attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti del processo produttivo, compresi i lavoratori che, da destinatari passivi delle disposizioni attinenti alla tutela, vengono ora chiamati a svolgere un ruolo attivo.

Per quanto concerne, in particolare, lo stato di attuazione del decreto legislativo in argomento, si fa presente, in primo luogo, che il decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate per gli adempimenti documentali *ex* articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996, è stato emanato in data 5 dicembre 1996 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1996.

Inoltre, sono stati emanati i decreti ministeriali relativi alle «modifiche al registro infortuni sul lavoro con riferimento alla inabilità tempo-

ranea», alla individuazione dei «requisiti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti della sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione», nonché il decreto che ha definito i «casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente».

Il Ministero del lavoro ha collaborato, poi, proficuamente con le altre amministrazioni concertanti per la predisposizione di altri decreti attuativi di imminente emanazione, tra cui quelli relativi ad attività particolari (forze dell'ordine, Protezione civile, vigili del fuoco, eccetera), nonché il decreto che permetterà l'individuazione del datore di lavoro negli enti locali.

Gli ulteriori provvedimenti in corso di elaborazione riguardano:

l'individuazione dei criteri per la prevenzione degli incendi;

l'individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso e i contenuti della formazione degli addetti al pronto soccorso;

il reingresso degli uffici ispettivi del Ministero del lavoro nell'attività di vigilanza, congiuntamente alle ASL;

la guida all'uso dei videoterminali;

la costituzione del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e cartelle sanitarie di rischio.

Inoltre, rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti dalle categorie, il Ministero del lavoro ha emanato circolari interpretative che hanno permesso di stabilire principi assai rilevanti soprattutto in merito al campo di applicazione del decreto legislativo in argomento.

Totalmente innovativa, poi, rispetto alla logica ispiratrice della precedente normativa, ed in piena sintonia con la nuova filosofia di prevenzione, è la norma premiale introdotta con decreto ministeriale, in via sperimentale per il triennio 1997-99, contenente una riduzione del 5 per cento del tasso di premio INAIL per le piccole imprese che risultino aver attuato le disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Con tale norma si cerca, come già attuato normativamente in altri paesi, di spostare risorse economiche dalla copertura del risarcimento del danno subito dal lavoratore all'attuazione tempestiva e completa delle idonee misure di prevenzione e protezione atte ad impedire gli eventi dannosi.

Per quanto concerne, poi, i provvedimenti adottati per sensibilizzare maggiormente le imprese al rispetto delle nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si fa presente che, al momento, l'Istituto suddetto si è fatto promotore di numerose iniziative per quanto attiene l'attività di informazione, assistenza e consulenza. In particolare, è stato da tempo attivato un servizio telefonico di informazione all'utenza; sono stati predisposti opuscoli divulgativi; sono stati effettuati interventi formativi per funzionari e tecnici di associazioni artigiane e di pubbliche amministrazioni; è stata attivata la Conferenza permanente di servizio con l'ISPESL; è stata realizzata una banca dati che costituisce uno stru-

mento unico per la definizione di efficaci politiche di prevenzione nel paese. Questa, infatti, contiene informazioni fondamentali per individuare le possibili fonti di pericolo, valutare i rischi presenti nei diversi ambienti e pianificare i necessari interventi di prevenzione e protezione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(18 aprile 1997)

---

MONTELEONE, COSTA, BEVILACQUA, PELLICINI, CURTO, PONTONE, BOSELLO, NOVI, SPECCHIA, LISI, CUSIMANO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, RECCIA, BUCCIERO, MARRI, RAGNO, PACE, BONATESTA, MINARDO, MANTICA, GERMANÀ, TOMASSINI, TRAVAGLIA, MUNDI, PERA, MUNGARI, VEGAS, COZZOLINO, DEMASI, MAGNALBÒ MONTELEONE, MAGGI, AZZOLLINI, CASTELLANI Carla, BORNACIN. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge n. 608 del 28 novembre 1996 ha introdotto nuove norme in tema di lavori socialmente utili;

che con la legge finanziaria 1997 sono stati stabiliti i fondi da ripartire alle regioni per i relativi progetti da realizzare con l'impiego di lavoratori in mobilità o mediante sussidio;

che l'autorità preposta alla suddetta ripartizione è stata individuata nel Ministero del lavoro;

che il Ministero del lavoro non ha ancora provveduto a tale assegnazione. con il risultato che le commissioni regionali per l'impiego, o alcune di esse, si trovano nell'impossibilità di approvare i progetti già redatti dai comuni interessati,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti veritiero che i 500 (circa) miliardi previsti per i lavori socialmente utili siano stati dirottati sul fondo di incentivazione per la rottamazione;

se si ritenga di dover individuare la soluzione del problema che, al momento, resta aperto. cioè quello del ritardo della ripartizione tra le regioni delle coperture finanziarie dei progetti per i lavori socialmente utili, con la stessa velocità e disinvoltura con cui si è individuato quello della incentivazione per la rottamazione.

(4-04444)

(27 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare presentato, si fa presente quanto segue.

Come è noto la legge n. 608 del 1996 recante «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale», prevedeva, all'articolo 1, comma 4, un incremento del Fondo per l'occupazione di lire 591,3 miliardi per l'anno

1997, al fine di consentire, principalmente, l'attivazione di lavori socialmente utili.

In data 14 gennaio 1997 si è tenuta presso il Ministero una riunione, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle regioni e delle strutture periferiche dell'amministrazione, avente per oggetto il riparto regionale delle risorse del Fondo da destinare ai progetti di lavori socialmente utili per il 1997. In tale sede è effettivamente venuta in evidenza la circostanza che, al momento, non vi era disponibilità di risorse a carico del Fondo per l'occupazione da destinare ai succitati progetti, poichè la somma menzionata sarebbe stata utilizzata per altre finalità. In particolare, secondo quanto disposto dall'articolo 29, comma 7, del decreto-legge n. 669 del 1996, 160 miliardi sarebbero stati destinati a fronteggiare l'onere derivante dalle disposizioni dello stesso articolo 29, relativo ai contributi per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati.

In data 7 marzo 1997, in considerazione dell'ulteriore incremento di 868 miliardi per l'anno 1997 a favore del Fondo per l'occupazione, previsto dall'articolo 29-*quater* della legge n. 30 del 1997, si è nuovamente tenuta presso il Ministero una riunione con gli assessori regionali per le politiche dell'occupazione e con i responsabili delle direzioni regionali del lavoro, al fine di rendere noto che 800 miliardi sarebbero stati destinati all'attivazione di progetti di lavori socialmente utili e ripartiti a livello regionale.

Tale ripartizione, il cui decreto ministeriale è in fase di elaborazione, ha tenuto conto, in pari misura, della dimensione quantitativa dei progetti approvati, desunta dalle somme ripartite lo scorso anno, nonché della disoccupazione di lunga durata nel Mezzogiorno e nelle aree di crisi. Inoltre è stata destinata alla regione Campania, con decreto interministeriale, una ulteriore somma di 125 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 della legge n. 724 del 1994, concernente gli interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro.

L'amministrazione si è immediatamente attivata al fine di emanare le direttive necessarie ad una uniforme applicazione della disciplina in argomento. Pertanto, in data 13 marzo 1997, è stata predisposta una circolare che ha chiarito, tra l'altro, le priorità che dovranno essere rispettate nell'approvazione dei progetti suddetti.

In particolare, è stato specificato che le commissioni regionali per l'impiego stabiliranno i criteri di approvazione dei progetti di lavori socialmente utili dando priorità ai progetti finalizzati a società miste, ovvero presentati da cooperative sociali (secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 18 e 21, della legge n. 608 del 1996) o comunque preordinati all'avvio di attività stabili nel tempo, ivi compreso il lavoro autonomo, con particolare riferimento ai settori di intervento indicati nell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996.

Per completezza di informazione occorre sottolineare che la quota di 160 miliardi relativi agli incentivi in favore del settore automobilistico non grava più sul Fondo per l'occupazione (articolo 29, comma 7, della legge n. 30 del 1997).

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(18 aprile 1997)



MULAS, BONATESTA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la compagnia di assicurazioni SAI, con sede a Torino, di proprietà del finanziere Salvatore Ligresti, ha deciso di ridurre la struttura organizzativa addetta alla vendita delle polizze nelle diverse succursali del territorio nazionale;

che tale ristrutturazione aziendale comporterà la perdita del posto di lavoro per circa 250 lavoratori in tutta Italia;

che, nel corso dei diversi incontri avvenuti tra i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali di categoria, queste ultime hanno decisamente respinto il piano della SAI e affermato in un comunicato del 18 settembre 1996 che «da un punto di vista politico, sociale e sindacale la chiusura delle succursali non può essere assolutamente condivisa»;

che, ciò nonostante, la direzione della SAI intende procedere nel suo operato mediante una politica di pressioni e di intimidazioni individuali sui lavoratori interessati, spingendoli alle dimissioni o minacciandoli di licenziamento con l'applicazione restrittiva e punitiva di norme regolamentari interne,

si chiede di conoscere:

se il Ministro del lavoro intenda intervenire in questa vicenda, mediante la direzione generale dei rapporti di lavoro o la vigilanza dei suoi uffici periferici del lavoro, al fine di scongiurare i licenziamenti summenzionati e le modalità con le quali la SAI sta procedendo per attuarli;

se i Ministri in indirizzo non ritengano ingiustificato il progetto di ristrutturazione della SAI trattandosi di un'azienda che chiude i bilanci annuali con ingenti utili;

perchè i Ministri in indirizzo non abbiano aderito alla richiesta formulata dalla Cisanal-Assicuratori fin dal 24 giugno 1996 di fissare in sede ministeriale un incontro tra le parti per esaminare i fatti denunciati.

(4-02237)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Si premette che la SAI spa ha trasmesso, in data 19 dicembre 1996, all'ISVAP, ove risulta pervenuta in data 2 gennaio 1997, una relazione sull'argomento in questione e che tale relazione era già stata inviata dalla medesima società all'ispettorato del lavoro di Torino, incaricato dal Ministero del lavoro.

La società ha fatto presente in particolare di aver rilevato la necessità improcrastinabile di ristrutturare la rete di vendita in economia, soppimendo le attuali succursali e trasformandole in punti di gestione del portafoglio diretto.

La SAI spa ha, tra l'altro, dichiarato che il personale interessato al momento dell'avvio del processo di ristrutturazione (marzo 1996) era costituito da 111 impiegati amministrativi e da 134 ispettori di produzione, dipendenti diretti addetti all'attività di vendita. Per porre in essere

tale progetto la società ha prospettato diverse soluzioni, tutte, all'attualità, oggetto di attento vaglio da parte della direzione del personale della società.

Tale processo di riorganizzazione comporta che il personale in servizio nel mese di marzo 1996, costituito da 134 ispettori, risulti già ridotto alla data del 1° gennaio 1997 a 113 per lo più a seguito di dimissioni volontarie o incentivate. La società sarebbe comunque intenzionata, nel prosieguo, a ridurre ulteriormente il personale, sino ad un massimo di 80 unità, ricorrendo a forme di «corretta ricollocazione». Risulta altresì che la ricollocazione appare difficile per taluni dipendenti, in numero peraltro non rilevante, che sono «decisamente contrari al progetto aziendale per ragioni di principio ovvero professionalmente molto carenti».

La società ha tuttavia assicurato che la realizzazione del programma potrà avvenire secondo le previsioni aziendali solo se da parte del sindacato non verranno frapposti ostacoli all'attuazione delle soluzioni individuate ed in particolare alla figura del subagente che consente di ricollocare il maggior numero di ispettori.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(23 aprile 1997)

---

NIEDDU, CADDEO, MURINEDDU. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in più occasioni, anche per iniziativa dei parlamentari eletti nella provincia di Nuoro, è stato evidenziato al Ministero competente e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'aggravarsi delle carenze presenti nel carcere di Badu e Carros;

che è attualmente in corso, in forme civili e democratiche, una protesta da parte dei detenuti del carcere medesimo, rivolta a sostenere proposte di risoluzione dei molteplici problemi sussistenti nella condizione carceraria a Badu e Carros;

che tali problemi vanno dalle limitazioni, introdotte dalla legge Scotti-Martelli, nei processi di reinserimento sociale previsti dalla riforma Gozzini, alle restrizioni adottate nel carcere di Badu Carros a seguito della tentata evasione del detenuto Vallanzasca, alle disfunzioni anche di sicurezza conseguenti al progressivo deterioramento della struttura fisica del carcere, che si sommano ai limiti architettonici derivanti dalla sua origine di carcere speciale, all'assenza di concrete possibilità di lavoro e studio;

che tutto ciò è aggravato dall'insufficiente dotazione di organico degli educatori, oltre che dai vuoti in quello degli agenti di custodia e del personale amministrativo;

che risulta agli interroganti che sono state rilevate, da parte del servizio di igiene pubblica della USL competente per territorio,

gravissime carenze pregiudizievoli delle normali condizioni igienico-sanitarie;

che da quanto sino ad ora richiamato relativamente al carcere di Badu e Carros appare quanto mai urgente un adeguato intervento da parte del Ministero di grazia e giustizia,

si chiede di sapere quali determinazioni il Ministro in indirizzo intenda assumere ai fini della soluzione dei problemi richiamati.

(4-02794)

(7 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, si rappresenta quanto segue.

In occasione della pacifica manifestazione di protesta organizzata dai detenuti della casa circondariale di Nuoro dal 19 al 23 ottobre 1996, sono state sollevate varie problematiche relative alla condizione carceraria in quell'istituto.

Quanto alle doglianze espresse dai detenuti sulla scarsa applicazione dell'ordinamento penitenziario in materia di lavoro, il competente Dipartimento reputa non essere il problema risolvibile con le attuali risorse dell'amministrazione, auspicando il varo di norme che possano creare condizioni di favore per gli imprenditori che utilizzano lavoratori detenuti e facciano decollare il lavoro socialmente utile quale momento alternativo alla detenzione.

In merito alle critiche mosse all'amministrazione in tema di assistenza sanitaria, il citato Dipartimento fa presente, in primo luogo, che l'assistenza sanitaria intramuraria è, contrariamente a quanto affermato in un documento stilato dai detenuti, in tutte le sue forme gratuita per tutti i ristretti. Si rileva, in secondo luogo, che presso l'istituto di Nuoro sono attivate, mediante convenzione con medici specialisti, la maggior parte delle branche mediche specialistiche; congruo appare il personale medico distinto nelle varie figure di medico incaricato, medico del servizio integrativo di assistenza sanitaria e guardia medica, medico del presidio per tossicodipendenti; la spesa farmaceutica per il solo periodo 1° gennaio 1996-31 maggio 1996 è stata di lire 88.300.580 e ha riguardato una gamma amplissima di prodotti farmaceutici.

Per quanto riguarda la situazione strutturale, si evidenzia che, nel limite di spesa consentito al funzionario delegato, è imminente l'inizio dei lavori di risanamento della cucina agenti e sono state avviate le procedure amministrativo-contabili per l'esecuzione delle seguenti opere:

ristrutturazione della cucina detenuti;

risanamento dei servizi igienici e dei locali docce nella caserma agenti;

rifacimento dei locali docce detenuti.

Inoltre, l'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari sta redigendo le perizie concernenti i seguenti lavori:

rifacimento dell'impianto elettrico;

revisione del camminamento di ronda e dei parapetti;

sostituzione delle attuali garitte, poste sul muro di cinta, con altre di moderna concezione;

rifacimento dell'impianto di illuminazione esterna e di tutti gli impianti di sicurezza.

È attualmente in corso la sostituzione di tutti gli infissi blindati dell'istituto.

Venendo, infine, alla situazione relativa al personale amministrativo e di polizia penitenziaria, si evidenzia che, a seguito della prevista chiusura del carcere dell'Asinara e non appena si renderanno disponibili ulteriori risorse, si provvederà ad incrementare il personale dell'istituto di Nuoro così come di tutti gli istituti della Sardegna.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

NIEDDU, MACONI, PELELLA, SALVI, LARIZZA, UCCHIELLI, BERTONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'articolo 6 della legge 8 agosto 1996, n. 425, ha previsto, in attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, la riduzione dell'aliquota percentuale per il fondo patronati di cui all'articolo 4, secondo comma, dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

che, in occasione dell'approvazione della legge suddetta, la Camera dei deputati – tenuto conto dell'insostituibile ruolo sociale svolto dagli istituti di patronato in favore dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche con particolare riferimento all'evoluzione della legislazione in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria – ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a predisporre un provvedimento di revisione della legislazione vigente in materia di compiti e di finanziamento degli istituti di patronato entro e non oltre il 31 dicembre 1996;

che in data 6 novembre 1996 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha istituito, con decreto, una commissione di studio, con il compito di individuare principi e criteri direttivi ai fini dell'adozione di un provvedimento legislativo di riforma delle norme riguardanti le finalità, il riconoscimento giuridico e le modalità di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche in relazione all'estensione del campo di attività ed al supporto, all'estero, alle autorità diplomatiche e consolari;

che, a tutt'oggi, la suddetta commissione ministeriale non è stata ancora insediata;

che, in data 27 novembre 1996, è stato convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel

settore previdenziale, che all'articolo 8, «Norme in materia di finanziamento dei patronati», stabilisce che il riordino della legislazione sugli istituti di patronato e di assistenza sociale debba effettuarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione,

si chiede di conoscere come il Governo intenda procedere (modalità e tempi) per adempiere alla revisione dei compiti e dei finanziamenti degli istituti di patronato così come richiesto dal Parlamento.

(4-04934)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica sollevata nel documento parlamentare presentato, si fa presente che, effettivamente, il Governo si è impegnato a procedere, entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della legge n. 608 del 1996 (di conversione, da ultimo, del decreto-legge n. 510 del 1996) ad una revisione della legislazione vigente in materia di compiti e di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Ciò tenuto conto dell'insostituibile ruolo sociale svolto dai suddetti istituti in favore di tutti i lavoratori, anche con particolare riferimento all'evoluzione della legislazione in materia previdenziale, assistenziale e sanitaria.

A tal fine si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione di una apposita commissione di cui sono stati chiamati a far parte esperti e rappresentanti dei Ministeri interessati, oltrechè rappresentanti di alcuni enti previdenziali (INPDAP, INPS e INAIL), con il compito di individuare principi e criteri direttivi ai fini dell'adozione di un provvedimento legislativo di riforma delle norme riguardanti le finalità, il riconoscimento giuridico e le modalità di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche in relazione all'estensione del campo di attività ed al supporto, all'estero, alle autorità diplomatiche e consolari.

La commissione è stata istituita con decreto ministeriale in data 6 novembre 1996 ed ha iniziato concretamente ad operare. In particolare, nella prima fase della sua attività ha tenuto una serie di audizioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza ed indicazioni dalle parti interessate.

Il succitato organo ha, infatti, incontrato, nei giorni 3 e 4 febbraio 1997, i rappresentanti delle organizzazioni promotrici degli istituti di patronato, il 12 febbraio successivo i rappresentanti degli stessi istituti e, infine, in data 24 febbraio, i rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni, nonché quelli del Ministero della sanità e della Conferenza generale italiana dell'emigrazione.

Esauriti questi necessari lavori preliminari, la commissione ha convenuto di procedere alla fase più propriamente operativa, riconvocandosi per il giorno 20 marzo scorso. È intendimento della commissione portare a compimento la propria attività nel più breve tempo possibile, nella piena consapevolezza dell'impegno, anche temporale, assunto dal Governo.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

TREU

(18 aprile 1997)

PELLICINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che è pendente avanti al tribunale di Varese e più precisamente avanti al giudice per le indagini preliminari procedimento penale n. 1681/94 RGGIPT e n. 2537/90 RGNR a carico di Rezzonico Augusto + 125;

che il giudice per le indagini preliminari di Varese ha fissato l'udienza preliminare e che questa è stata rinviata all'udienza del 9 luglio 1996 a seguito di provvedimento del giudice per le udienze preliminari del 12 giugno 1996;

che il procedimento penale reca il n. 1681/94 RGGUP;

che in data 5 giugno 1995 il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza in pari data, preso atto dello stato di astensione dal lavoro proclamato dall'assemblea degli avvocati su proposta del Consiglio nazionale forense, non potendosi celebrare l'udienza preliminare, che doveva essere rinviata, fissava nuova udienza preliminare per il giorno 23 ottobre 1995 alle ore 9 presso i locali della «Cagiva» di Varese;

che in detta ordinanza si può rilevare che dall'esame delle carte processuali emerge che la procura della Repubblica non ha potuto completare le trascrizioni delle cassette di una consistente parte degli interrogatori degli imputati, per esaurimento dei fondi a disposizione; che la mancata trascrizione è in contrasto con il principio di documentazione degli atti e che rende difficoltoso il diritto di difesa, nonchè la stessa scelta di eventuali riti alternativi; che pertanto è assolutamente necessario che gli interrogatori non trascritti lo siano e che si dispone la restituzione all'ufficio del pubblico ministero delle cassette VHS e stereo contenenti gli interrogatori non ancora trascritti, affinchè provveda alle trascrizioni stesse e le depositi nella cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari entro e non oltre il giorno 23 settembre 1995;

che l'udienza veniva rinviata dal 23 ottobre 1995 al 14 dicembre 1995 e quindi al 30 aprile 1996 alle ore 9 sostanzialmente perchè non erano state depositate le trascrizioni degli interrogatori, previa trascrizione delle cassette VHS e stereo;

che veniva fissata quindi l'udienza del 12 giugno 1996 sempre per il deposito delle trascrizioni da eseguirsi a cura della procura;

che in data 5 giugno 1996 il pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Varese depositava memoria nella quale si dava atto che a partire dalla ordinanza del 5 giugno 1995 del giudice per le udienze preliminari da allora ad oggi altri verbali, ma non tutti, erano stati trascritti, e ciò per la gran mole di lavoro tecnico necessario;

che pertanto domandava al giudice per le udienze preliminari di considerare superata ed esaurita nell'intento di celebrare l'udienza l'ordinanza del 5 giugno 1995 e procedere oltre nella celebrazione dell'udienza preliminare come da richiesta del dicembre 1994;

che emerge pacificamente che dalla richiesta di rinvio a giudizio avanti al giudice per le indagini preliminari del dicembre 1994 ad oggi non sono state prodotte le trascrizioni di tutti gli interrogatori;

che questo ritardo, non certo imputabile all'ufficio del giudice per le indagini preliminari ed alla procura, appare determinato dalle

difficoltà connesse all'operato dei tecnici incaricati per le trascrizioni (tra l'altro appartenenti ad una ditta privata);

che tale ritardo è stato dovuto in parte alla mancanza di fondi (ordinanza del 5 giugno 1995) e quindi alla mole del lavoro tecnico da esperirsi memoria del pubblico ministero del 5 giugno 1996);

che nella precedente udienza del 30 aprile 1996 lo stesso pubblico ministero aveva evidenziato la grave situazione, ipotizzando la risoluzione del contratto con la ditta incaricata delle trascrizioni, con conferimento ad altro incaricato;

che malgrado tutto ciò ancora una volta i verbali di interrogatorio non sono stati trascritti e depositati;

che, come giustamente evidenziato dal giudice per le udienze preliminari, esiste l'assoluta necessità di procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare nell'interesse della giustizia, ad evitare possibili prescrizioni;

che eguale interesse hanno gli indagati per evidenti ragioni di diritto sostanziale alla difesa;

che la situazione creatasi, evidenziata in questo procedimento, ma comune ad altri procedimenti pendenti avanti al tribunale di Varese e comunque purtroppo ritornante in tutti i tribunali e le procure della Repubblica, è gravemente nociva per la celerità dei procedimenti, con grave danno per tutte le parti processuali e dell'immagine stessa della giustizia,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti in termini concreti di aumento di organico di magistrati, cancellieri, tecnici in grado di assicurare la trascrizione degli interrogatori, delle intercettazioni telefoniche, degli atti e delle formalità previste dagli articoli 134, 135, sino a 142, del codice di procedura penale si ritenga opportuno assumere per evitare che tribunale e procura della Repubblica di Varese, oberati da una enorme mole di gravissimi processi con centinaia di imputati, di fatto, malgrado l'impegno degli uffici, non possano operare con la dovuta efficienza, con ritardi conseguenziali gravissimi;

se risulti che vi sia stata responsabilità di chi venne incaricato di trascrivere i verbali e in tal caso se si ritenga opportuno provvedere immediatamente alla sostituzione con altro incaricato;

quali misure, a prescindere dalla suesposta situazione del tribunale e della procura di Varese, particolarmente impegnati per la mole processuale civile e penale attualmente in essere, il Ministro in indirizzo intenda assumere per ovviare sul territorio nazionale a questa situazione di gravissimo ritardo che sostanzialmente impedisce o rallenta l'applicazione dei predetti articoli del codice di procedura penale, con danno per tutte le parti processuali.

(4-00762)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano le seguenti informazioni, acquisite dall'autorità giudiziaria interpellata.

Si premette che da parte di tutti gli uffici di procura del distretto di Milano – ad eccezione della procura di Varese – è stato assicurato di essere sempre riusciti, pur nelle difficoltà determinate dalla carenza di personale specializzato per la trascrizione dei verbali di interrogatorio o di esame, a realizzare tempestivamente le trascrizioni delle registrazioni, anche avvalendosi del personale appartenente alle sezioni di polizia giudiziaria, oppure, quando questo non fosse disponibile, dell'opera di ditte esterne.

Per quanto riguarda il caso specifico oggetto della presente interrogazione – che, quindi, riveste carattere di eccezionalità nell'ambito del distretto milanese – il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Varese, con una prima informativa, ha confermato le circostanze esposte dal senatore interrogante, con particolare riferimento alla preoccupante situazione di stallo venutasi a determinare nella fase dell'udienza preliminare del procedimento a carico di Rezzonico Augusto + 125 a causa della inadeguatezza tecnica della ditta incaricata di effettuare la trascrizione delle registrazioni degli interrogatori.

Con successive, più recenti, informative il medesimo procuratore ha, peraltro, assicurato che, a seguito di ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari il 12 giugno 1996, l'udienza preliminare aveva potuto riprendere il suo corso e concludersi in data 4 marzo 1997.

Per la parte di competenza di questo Ministero, si precisa che, per le esigenze dell'intero distretto, alla corte di appello di Milano sono state accreditate, al fine di assicurare la copertura relativa ad attività di documentazione di atti processuali, lire 2.600.000.000, di cui lire 100.000.000 per le sole esigenze della procura di Varese, su richiesta della stessa, peraltro inoltrata solo in data 10 settembre 1996.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

PETTINATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente.* – Premesso:

che il progetto del sistema acquedottistico ANCIPA, finanziato dalla ex Cassa per il Mezzogiorno per una spesa complessiva di 430 miliardi e affidato alle imprese costruttrici Lodigiani e Coger, fu avviato nel 1988 in assenza dell'autorizzazione urbanistica dell'assessorato al territorio e ambiente e dell'autorizzazione paesaggistica delle soprintendenze ai beni culturali e ambientali;

che i lavori continuarono nonostante le ripetute proteste e denunce della Legambiente, l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia dell'istituendo Parco dei Nebrodi nel novembre 1988, l'ordine



di sospensione dell'assessore regionale al territorio e ambiente (aprile 1989) e diverse denunce della Forestale;

che la costruzione del primo lotto, una condotta di 12 chilometri, comportò una gravissima alterazione dell'ambiente, la distruzione di aree boscate nonchè lo sconvolgimento idrogeologico dell'area;

che i lavori vennero sospesi con ordinanza di sequestro in seguito a un coraggioso provvedimento del pretore di Bronte, dottor Minneci, il 21 giugno 1989; il cantiere sotto sequestro venne riaperto durante le ferie estive dal sostituto del pretore; i lavori da quel momento continuarono fino alla fine dopo che la competenza passò alla procura della Repubblica di Catania, perchè, come ebbe a dichiarare il sostituto procuratore dottor Toscano, occorreva evitare il rischio che un'eventuale piena potesse travolgere l'opera incompleta e provocare pericolo alla pubblica incolumità;

che continuavano in sede amministrativa i tentativi di sanare l'opera *a posteriori*;

che in seguito alla denuncia di Legambiente alla procura di Palermo circa le gravissime irregolarità nelle procedure di finanziamento, di appalto e collaudo dei lavori il giudice per le indagini preliminari di Palermo La Commare dispose l'arresto di Vincenzo Lodigiani, Mario e Luigi Rendo, Ninni Aricò e dell'ex ministro Aristide Gunnella;

che, istituito il Parco, l'opera abusiva è stata ricompresa all'interno delle zone A e B e l'assessore regionale al territorio ha respinto il progetto di completamento dell'opera, ma detto provvedimento è stato rifiutato per vizi formali e difetto di motivazione dal TAR di Palermo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ravvisino nell'*iter* sopra menzionato elementi di turbamento nei procedimenti amministrativi e dunque non ritengano necessario intervenire con attività ispettive e ogni altra opportunità di intervento.

(4-01937)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite dalle autorità giudiziarie interpellate, si comunica quanto segue.

In merito alla vicenda relativa alla costruzione del sistema acquedottistico ANCIPA sono stati avviati procedimenti, rispettivamente, dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Catania (per gli illeciti di natura urbanistica ed ambientale) e dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo (per ipotesi di reati associativi, contro la pubblica amministrazione, di falso ed altro).

Il procedimento di competenza pretorile è stato definito, in primo grado, con sentenza emessa dal pretore di Bronte (sezione distaccata dalla pretura di Catania) in data 21 novembre 1991, con la quale gli imputati Lizier, Lodifiani, Paternò e Campione sono stati condannati alla pena di nove mesi di arresto e lire 90 milioni di ammenda per i reati di cui agli articoli 110 e 734 del codice penale (alterazione di bellezze na-

turali di luoghi soggetti a speciale protezione dell'autorità) e agli articoli 110,1 e seguenti della legge n. 431 del 1985 (realizzazione di opere di trasformazione del territorio e di costruzione del sistema acquedottistico ANCIPA in aree protette senza autorizzazione).

Con la medesima sentenza il pretore ha ordinato la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, a cura e spese dei predetti imputati.

La corte d'appello di Catania, con sentenza del 6 marzo 1993, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il Paternò e il Campione da entrambe le imputazioni succitate per non aver commesso il fatto e dichiarato non doversi procedere nei confronti del Lizier e del Lodigiani in ordine al reato di cui agli articoli 110 e 734 del codice penale essendo lo stesso estinto da intervenuta prescrizione.

La corte confermava, pertanto, la condanna di questi ultimi per il reato di cui agli articoli 110,1 e seguenti della legge n. 431 del 1985, limitandosi ad essi l'ordine di rimessione in pristino.

La sentenza diveniva irrevocabile in data 21 dicembre 1993.

Riguardo al procedimento instaurato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo (n. 3678/92 + 3656/93 R.G.N.R.), si comunica che, con decreto in data 27 maggio 1996, il giudice per le indagini preliminari competente ha disposto il rinvio a giudizio, con altri, degli imputati - citati dall'interrogante - Lodigiani Vincenzo, Rendo Luigi, Aricò Antonino e Gunnella Aristide per reati di corruzione aggravata, violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, falso e abuso d'ufficio.

Il procedimento pende attualmente nella fase dibattimentale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

PIANETTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che in Sudan da diverso tempo, nell'indifferenza del mondo occidentale, è in atto un vero e proprio massacro nei confronti della popolazione cristiana locale;

che la giunta militare di Khartoum ha trasformato il Sudan in un santuario del terrorismo internazionale, fornendo ospitalità e sostegno a terroristi di ogni tipo;

che, violando apertamente la Carta fondamentale delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale, il Sudan calpesta i più elementari diritti umani;

che i valori di libertà, giustizia e solidarietà non possono far parte solo del codice genetico del vecchio continente, ma debbono costituire un patrimonio universale,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla questione sollevata e se siano stati presi, e quali in

caso affermativo, provvedimenti nei confronti del Governo di Khartoum.

(4-04219)

(17 aprile 1997)

RISPOSTA. - Il Governo italiano segue con grande attenzione le vicende delle popolazioni cristiane in Sudan, intervenendo ripetutamente sia bilateralmente che in ambito dell'Unione europea e ONU per ottenere un puntuale rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

In tale contesto, l'Italia si è contraddistinta in ambito occidentale come uno dei paesi più attivi ed impegnati per favorire una soluzione politica della guerra civile sudanese (che come noto coinvolge il sud del Sudan, dove si trova la maggior parte della popolazione cristiana).

In quest'ottica è stata data immediata applicazione alle sanzioni che il Consiglio di sicurezza ha voluto imporre al regime di Khartoum per il suo presunto coinvolgimento nell'attentato contro il presidente egiziano Mubarak del 26 giugno 1995.

Allo stesso tempo il Governo ritiene che alla pressione internazionale (che da ultimo ha trovato riscontro nell'adozione della risoluzione n. 1070 del Consiglio di sicurezza) debba accompagnarsi un dialogo che, da posizioni chiare e ferme, possa favorire la soluzione di alcune situazioni di crisi.

Per queste ragioni, l'Italia si è fatta promotrice della rivitalizzazione dell'unico strumento di «dialogo regionale», l'Intergovernmental agency for development (IGAD), nel cui ambito sembra possa essere individuata una soluzione della vicenda sudanese.

Il 26 novembre scorso lo scrivente ha partecipato al vertice IGAD di Gibuti, a margine del quale è stata decisa la creazione dell'IGAD Partners Forum (IPF), nel quale sono confluiti i «Friends of IGAD», e del «Joint IGAD Partnership Forum» (JIPF).

A riconoscimento dell'impegno profuso, l'Italia ha avuto la copresidenza dell'IPF, la cui prima riunione a livello politico si è svolta a Roma il 25 febbraio scorso.

In quella occasione è stato deciso di creare un apposito comitato «The IGAD Partners Forum (IPF) Committee for Support for Peace in Sudan» che sarà convocato entro sessanta giorni congiuntamente dall'Italia e dai Paesi Bassi al fine di considerare modi e strumenti per dare rinnovato sostegno alla mediazione dell'IGAD nella crisi sudanese.

Il vertice del JIPF è previsto per il giugno prossimo.

Si è altresì convinti che solo un impegno regionale, nel cui ambito si colloca la crisi sudanese, possa garantire la soluzione della crisi stessa, chiarendo tutti gli aspetti che la riguardano.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

SERRI

(17 aprile 1997)

PIATTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da anni la procura della Repubblica di Lodi lamenta carenza di organico, strutture e mezzi atti a contrastare con più efficacia fenomeni di illegalità, nonostante l'impegno profuso con competenza;

che esiste in particolare un'insufficienza di personale amministrativo pari al 30 per cento, aggravata da una inadeguata dotazione delle forze di polizia giudiziaria;

che, essendo Lodi una nuova provincia, sarebbe necessario sdoppiare gli uffici lodigiani in procura presso il tribunale e in procura presso la pretura o, almeno, avere gli organici pari a quelle realtà dove tale distinzione è operante;

che la procura di Lodi comprende, oltre l'intera provincia del lodigiano, anche una fascia considerevole di comuni del Sud-Milano, con una popolazione complessiva di 231.888 abitanti, coinvolgendo due questure (Milano e Lodi), due gruppi di carabinieri, due prefetture, due province, con aree estremamente diverse non solo per la realtà sociale e produttiva, ma per le tipologie di reato che nel nord del lodigiano sono più simili a quelle della grande metropoli;

che tale situazione evidenzia difficoltà organizzative di non facile soluzione, l'impossibilità di procedere alle necessarie specializzazioni e alla formazione di più puntuali competenze e anche la difficoltà di rispondere con tempestività alle richieste di giustizia dei cittadini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo conosca tale situazione e come intenda affrontarla alla luce delle richieste già avanzate formalmente dalla procura di Lodi e delle condivisibili dichiarazioni rese in Aula al Senato dallo stesso ministro Flick sul necessario potenziamento delle procure «più deboli» e maggiormente esposte a fenomeni di illegalità.

(4-03374)

(12 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lodi si registra la copertura integrale dei posti previsti nell'organico del personale amministrativo per gran parte dei profili professionali (tredici unità su sedici).

Così, a fronte della carenza del posto di direttore di cancelleria, prestano servizio due funzionari di cancelleria, uno dei quali in posizione soprannumeraria, mentre dei tre posti di collaboratore di cancelleria ne risultano coperti due.

Per quanto concerne il profilo di assistente giudiziario, la pianta organica di quattro unità è interamente coperta, ed ugualmente ciò si verifica per il profilo di operatore amministrativo (tre unità sulle tre previste).

Il posto di stenodattilografo è, al momento vacante, ma al riguardo si precisa che è in fase di completamento la procedura del concorso a 764 posti di stenodattilografo indetto con provvedimento della Direzione

generale 19 novembre 1993 che comporterà probabilmente la copertura della vacanza, mentre dei tre posti di dattilografo ne sono coperti due.

Eventuali rilevanti modifiche alla situazione così prospettata potranno derivare solo da interventi di natura legislativa o regolamentare.

Quanto alle strutture si fa presente che il procuratore della Repubblica di Lodi ha giudicato positivamente la funzionalità dell'edificio destinato a sede dell'attività giudiziaria.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

RUSSO SPENA, MARCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – In relazione alla legge 30 dicembre 1986, n. 943, «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine», e in particolare al primo comma dell'articolo 13 che recita: «È istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo»;

poichè risulta che tale fondo – interamente costituito da contributi obbligatori versati dai lavoratori extracomunitari sin dal 1987 (nella misura dello 0,5 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153) – ammonti attualmente ad oltre 150 miliardi di lire e viceversa che il ricorso a detto Fondo sia essenzialmente finalizzato al rimpatrio di salme di lavoratori stranieri deceduti in Italia;

poichè si ritiene che la scarsa fruizione del diritto alla copertura dei costi di rimpatrio non sia solo dovuta ad una generica carenza informativa da parte delle strutture preposte e degli stessi immigrati, ma soprattutto all'interpretazione fortemente restrittiva dell'articolo 13, primo comma, per cui, affinchè un lavoratore extracomunitario possa avvalersi del fondo rimpatrio, deve essere prodotta, tra l'altro, una attestazione di indigenza del luogo di residenza;

nella convinzione:

che il lavoratore immigrato cerchi in Italia mezzi di sostentamento che non riesce a trovare in patria e che gli emolumenti percepiti vengano di norma trasferiti al paese d'origine sotto forma di rimesse per il mantenimento di familiari;

che il legislatore, con l'istituzione del fondo in questione, intendesse garantire un diritto, agevolando l'eventuale rimpatrio di lavoratori extracomunitari non necessariamente defunti o in condizioni di totale miseria,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti il fondo rimpatrio istituito presso l'INPS;  
quale sia stato sinora l'effettivo utilizzo del fondo;

se non sia contraria alla volontà del legislatore l'interpretazione restrittiva applicata in base alla circolare INPS n. 204 del 5 agosto 1992, ulteriormente aggravata dalla necessità di un certificato di indigenza della questura;

se non sia opportuno oltre che legittimo prevedere un utilizzo più congruo e socialmente utile del fondo, in prima istanza agevolando il ricorso allo stesso, estendendone i benefici ai familiari di primo grado conviventi-residenti in Italia, agli immigrati con permesso di soggiorno scaduto, a casi sociali ed eventualmente prevedendo un ricorso al fondo per utilizzi sociali diversi purchè a beneficio dei lavoratori immigrati;

se non si ritenga opportuno che vi sia un chiarimento circa le funzioni, gli intendimenti e i tempi di lavoro della commissione istituita l'8 agosto 1996 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la redazione di un disegno di legge organico in materia di immigrazione;

se infine, in attesa di una legge organica che regolamenti l'intera materia, non sia opportuno emanare una direttiva che imponga un'applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, della legge n. 943 del 1986 non restrittiva, rendendo possibile l'attestazione della mancanza dei necessari mezzi economici attraverso modalità differenti rispetto a quelle finora richieste.

(4-02360)

(16 ottobre 1996)

*RUSSO SPENA, MARCHETTI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale. – Premesso:*

che il fondo istituito presso l'INPS dall'articolo 13 della legge n. 943 del 1986 «allo scopo di assicurare i mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo», interamente costituito da contributi obbligatori versati dai soli lavoratori extracomunitari nella misura dello 0,50 per cento della retribuzione, risulta ammontare ad oltre centocinquanta miliardi di lire;

che detto fondo risulta essere stato stornato dall'Inps per coprire altre voci di bilancio, essendo stato usato solo in poche decine di casi per il rimpatrio di lavoratori stranieri viventi o deceduti, sia per la scarsa informazione sulla sua esistenza e finalità, sia per le restrizioni burocratiche circa la sua fruibilità (requisiti della certificazione dell'indigenza e di un regolare rapporto pregresso di lavoro),

si chiede di sapere:

quale sia l'esatto ammontare del fondo, la sua attuale finalizzazione, il numero dei casi nei quali esso sia stato usato per la finalità originaria, l'ammontare del relativo esborso e le ragioni che abbiano legittimato un uso diverso, da parte dell'Inps, di fondi vincolanti per legge ad una precisa ed univoca finalità;

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Ministero del lavoro e l'Inps ad introdurre restrizioni non previste dalla legge

(ad esempio, con la circolare Inps n. 204 del 5 agosto 1992), circa i requisiti per l'accesso ai benefici previsti nell'istituzione del fondo; se non si ritenga auspicabile l'abolizione di tale «prelievo forzoso», in quanto contraddittorio con in principi di eguaglianza di trattamento e di retribuzione sanciti dalle Convenzioni Oil e dalle leggi vigenti;

se comunque, alla luce di un'esperienza ormai decennale, non si consideri necessario abolire le restrizioni circa i requisiti per la fruibilità del fondo, estendendo anzi quest'ultima ai familiari di primo grado conviventi con il lavoratore straniero in Italia;

se non sia ipotizzabile, in attesa dell'abrogazione della contribuzione, un uso estensivo dei fondi giacenti presso l'Inps a beneficio dei lavoratori stranieri in senso lato, cioè non solo per l'agevolazione del rimpatrio, ma anche per interventi di natura sociale, assistenziale ed alloggiativa in favore dei lavoratori extracomunitari, anche prevedendo gli opportuni interventi normativi.

(4-03015)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. (\*) – Questa amministrazione, a seguito di confronti avuti con i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e con l'OIM, in ordine alle problematiche sorte in sede di applicazione dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, per la determinazione delle modalità di intervento del Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari, ha impartito le necessarie direttive all'INPS che ha diramato ai propri uffici periferici la circolare n. 233 del 22 novembre 1996.

Con tale circolare sono state riviste le modalità applicative e sono stati elaborati nuovi criteri allo scopo di consentire un maggiore e più agevole utilizzo del Fondo da parte dei lavoratori extracomunitari, privi di mezzi economici per sostenere le spese di viaggio per il ritorno in patria.

In particolare, per quanto riguarda le modalità di accertamento della sussistenza del requisito dell'indigenza, è sufficiente che l'interessato, al momento della richiesta d'intervento del Fondo in questione, dichiari, sotto la propria responsabilità, di non disporre di mezzi economici sufficienti per rimpatriare.

È stato stabilito, inoltre, che il lavoratore extracomunitario può beneficiare più di una volta della prestazione a carico del Fondo per il rimpatrio, purchè il nuovo rapporto di lavoro, regolarmente costituito, non sia stagionale e siano trascorsi almeno due anni dal precedente rimpatrio.

Inoltre il lavoratore può accedere al Fondo anche se è in possesso di permesso di soggiorno scaduto, purchè la scadenza non sia superiore a sei mesi.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Si fa presente, poi, che le sedi periferiche dell'INPS sono state interessate a dare la massima divulgazione al contenuto della norma e alle modalità per ottenere la prestazione prevista dalla stessa, attraverso il coinvolgimento di altri organismi pubblici e privati quali le questure, gli enti di patronato, le associazioni di volontariato, e una specifica informazione attraverso i mezzi di comunicazione.

L'estensione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge n. 943 del 1986 ai familiari del lavoratore extracomunitario, così come un utilizzo diverso del Fondo in questione, come auspicato dagli interroganti; potrà avvenire solo attraverso una modifica legislativa in tal senso.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 89 del 1988, il Fondo per il rimpatrio è confluito nella gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti; di conseguenza dei relativi dati contributivi vi è solo un'evidenziazione contabile.

L'Istituto, infine, ha fatto presente che il Fondo per il rimpatrio è intervenuto, fino al 30 giugno 1996, per 106 casi e per una spesa totale, limitata alla sola prestazione, di lire 421.956.933 ed ha fornito i dati relativi alla situazione contabile del Fondo dal 1987 in poi.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
TREU

(18 aprile 1997)

---

SERENA. – *Al Ministro del commercio con l'estero.* – Premesso che, come anche denunciato dalla Pontificia infanzia missionaria, una grande quantità di giocattoli acquistati a Taiwan ed in altre città della Thailandia e poi venduti in Italia è costruita attraverso lo sfruttamento di migliaia di bambini-schiavi (età media 10-15 anni), prelevati col consenso dei genitori dai villaggi poveri del paese e costretti a lavorare fino a 18 ore al giorno in condizioni subumane, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover individuare le fonti di tali loschi commerci e le ditte italiane in affari con simili bande di malfattori, ponendo altresì un veto all'ingresso ed alla commercializzazione nel nostro paese di articoli prodotti attraverso simili prassi.

(4-01533)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. – Relativamente a quanto richiesto dall'onorevole interrogante si osserva quanto segue.

L'attuale regolamentazione del sistema commerciale internazionale, che risulta dagli accordi conclusi nel quadro della Organizzazione mondiale del commercio, non giustifica l'adozione di misure di restrizione degli scambi sulla base di motivazioni che attengono al mancato rispetto di principi di natura etica e sociale.

Infatti, la crescente attenzione per le condizioni di lavoro esistenti o presunte in alcune aree geografiche deriva indubbiamente dall'esigenza



– ormai consolidata nei paesi avanzati – di tutelare taluni principi sociali fondamentali, ma potrebbe anche esser alimentata da ragioni di carattere più strettamente economico e commerciale e cioè dalla necessità di difendere i mercati da prodotti realizzati a basso costo, proprio grazie all'utilizzazione in condizioni particolari della manodopera (il cosiddetto «*dumping* sociale»).

Questa seconda «spiegazione» – avanzata in particolare dai paesi in via di sviluppo contro il «neo-protezionismo» dei paesi più sviluppati – frena il tentativo attualmente in corso di trattare la relazione tra commercio e norme sociali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, con l'obiettivo di prevedere specifiche disposizioni che impegnino i Governi al rispetto di alcuni principi fondamentali in materia sociale.

I paesi del G7 hanno recentemente convenuto sull'opportunità di trattare l'argomento in tal sede, ma non sono andati oltre, dal momento che anche al loro interno esistono divergenze sull'interpretazione del fenomeno e sulle soluzioni da adottare.

Poichè il dibattito sulla questione è attualmente ancora aperto, non essendoci da parte italiana l'intenzione di avallare certe tendenze che portano all'introduzione di misure di carattere protezionistico, si ritiene che tale problema vada affrontato, per aumentare la pressione internazionale verso quei paesi che ignorano totalmente i diritti fondamentali dei lavoratori e per indurli quindi ad un loro maggiore rispetto.

A tal fine in vista dei lavori preparatori della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio che si svolgerà nel prossimo mese di dicembre a Singapore, da parte italiana si è proposto in sede comunitaria di creare un gruppo di lavoro in seno all'Organizzazione mondiale del commercio che si concentri su tutti gli aspetti relativi alla tutela di taluni diritti fondamentali (divieto di lavoro minorile e forzato, non discriminazione nel reclutamento della manodopera e sul posto di lavoro, tutela dei diritti sindacali quali la libertà di associazione e di contrattazione collettiva).

Pertanto, in attesa che a livello multilaterale si sviluppi una più diffusa sensibilità verso il problema e si possa così giungere alla definizione di regole vincolanti che impegnino tutti i paesi, la Comunità europea nel suo sistema di agevolazioni concesse in via autonoma alle importazioni provenienti dai paesi in sviluppo (SPG - Sistema delle preferenze generalizzate) ha inserito una disposizione, articolo 9 dei due regolamenti attualmente in vigore, n. 3281/94 – prodotti industriali – e n. 1256/96 – prodotti agricoli, che prevede la possibilità del ritiro temporaneo – totale o parziale – dallo schema di preferenze generalizzate dei paesi nei quali siano accertate la pratica di qualsiasi forma di schiavitù o la esportazione di beni prodotti mediante il lavoro carcerario.

Al riguardo, risultano attualmente attivate, da parte dell'Unione europea, le procedure previste dai regolamenti sopracitati nei confronti di due paesi asiatici, il Pakistan e la Birmania, accusati dalle organizzazioni sindacali mondiali dello sfruttamento del lavoro minorile e della pratica della schiavitù.

*Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*

CABRAS

(23 aprile 1997)

SERVELLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), recita: «...sono ammessi a sostenere l'esame di Stato...dopo il conseguimento del diploma di specializzazione coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti a un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo»;

che, in applicazione di tale articolo già nel 1992 e successivamente nel 1993 e nel 1994, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ammetteva con riserva a sostenere l'esame di Stato gli allievi delle scuole private; la riserva consisteva nel futuro pubblico riconoscimento delle scuole stesse (materia questa, a sette anni di distanza dal varo della legge n. 56 del 1989, ancora del tutto indefinita);

che, mentre si apriva un vasto dibattito sulla interpretazione dell'articolo 34, molte centinaia di professionisti (si stima oltre 400) sostenevano positivamente gli esami di cui trattasi ma le università, vincolate dalla riserva non sciolta, non rilasciavano certificati di abilitazione bensì attestato dell'esito positivo dell'esame;

che gli ordini professionali degli psicologi comportandosi in maniera tra loro difforme talvolta iscrivevano ed altre no i malcapitati «trentaquattristi» con il risultato che a parità di condizioni vi è oggi chi lavora in questo campo abusivamente e chi è legittimato a farlo;

che, a ormai quattro anni di distanza da quando i primi esami di Stato in base all'articolo 34 furono sostenuti (1992), a seguito di due diversi e successivi pareri del Consiglio di Stato (che ha confuso questo problema autoannullando le ammissioni con la conseguenza che improvvisamente circa cinquecento professionisti rimarranno senza lavoro;

che nel mese di ottobre 1997 il sottosegretario, onorevole Guerzoni, ha ricevuto i loro rappresentanti e, alla presenza di tutte le associazioni di categoria degli psicologi e dei rappresentanti dell'ordine nazionale degli psicologi, si è impegnato a trovare una soluzione per rilasciare l'abilitazione a chi ha sostenuto e superato gli esami di Stato;

che ancora ad oggi nulla però risulta essere stato fatto, nonostante la favorevole possibilità offerta da un'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia che in data 22 novembre 1996 ha accolto la richiesta di sospensiva proposta dai ricorrenti contro i provvedimenti di autoannullamento dell'esame di Stato emanati dall'università di Trieste in quanto, per la loro incidenza sull'attività delle parti ricorrenti, appaiono produttivi di danno grave ed irreperibile,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda con la massima urgenza assumere provvedimenti amministrativi di attuazione dell'articolo 34 della legge n. 56 del 1989 che consentano a chi ha sostenuto e superato l'esame di Stato di ottenere l'abilitazione e di iscriversi regolarmente all'ordine degli psicologi.

(4-04594)

(6 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto per chiarire anzitutto all'onorevole interrogante alcune questioni concernenti lo stesso atto ispettivo.

Ciò è premessa indispensabile per comprendere appieno i termini della vicenda oggetto dell'interrogazione.

La legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante norme concernenti la professione di psicologo, dispone che per poter essere ammessi all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della predetta professione è necessario aver conseguito la laurea in psicologia ed aver compiuto un tirocinio annuale *post lauream*.

In deroga a tale norma e in via transitoria il successivo articolo 34 ha tuttavia esteso il diritto all'ammissione agli esami di Stato a coloro che, pur in difetto del possesso della laurea in psicologia, al momento dell'entrata in vigore della legge risultavano iscritti ad un corso di specializzazione, almeno triennale, in psicologia o in uno dei suoi rami e che avessero in seguito conseguito il relativo diploma e compiuto un anno di documentata pratica professionale.

In sede di applicazione della citata legge successivamente all'adozione si pose il problema, a seguito di richieste avanzate da numerose scuole private, se la norma transitoria si riferisse a corsi *post lauream* (attivati da scuole di specializzazione universitarie) o anche a percorsi formativi che non presupponevano la laurea e attivabili, in quanto tali, da istituti privati.

Con riferimento a tale questione il Ministero autorizzò, in un primo tempo, le università, sedi di esami di Stato per la predetta abilitazione, a concedere l'ammissione con riserva agli aspiranti che avevano conseguito il diploma presso scuole private, precisando che lo scioglimento della riserva era collegato all'accoglimento o meno dell'istanza di riconoscimento presentata dalle stesse scuole ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 56 del 1989 citata.

Avendo il cennato provvedimento di ammissione con riserva sollevato perplessità per la possibile violazione dei principi ispiratori della legge – intesi a garantire un elevato livello qualitativo dei candidati all'iscrizione all'albo professionale – il Ministero sottopose in un tempo successivo la questione al Consiglio di Stato.

Il citato Consesso con i due successivi pareri n. 84/94 e n. 817/94 affermò che sussistevano i presupposti giuridici per procedere all'autoannullamento dei provvedimenti di ammissione con riserva, sia nei confronti dei richiedenti sprovvisti di laurea che avevano chiesto di essere ammessi a sostenere l'esame per esercitare la professione di psicoterapeuta (oggetto di una specifica disciplina) sia nei confronti degli aspiranti all'esercizio dell'attività di psicologo che, non essendo muniti di laurea, risultavano in difetto anche di uno solo dei requisiti previsti dal richiamato articolo 34.

Il Consiglio di Stato, in tale occasione, affermò infatti che l'espressione «corso di specializzazione», di cui all'articolo 34 della predetta legge n. 56, doveva necessariamente riferirsi ad attività formativa *post lauream*, esercitata, ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, da scuole di specializzazione istituite dalle università.

Diversamente opinando significherebbe ricondurre le scuole di cui fa menzione il detto articolo 34 ad un genere imprecisabile (tale dunque da vanificare sostanzialmente la norma) o altrimenti ne conseguirebbe la autolegittimazione delle scuole, in assenza di ogni riconoscimento pubblico: il che sarebbe in contraddizione con il valore legale del titolo da esse rilasciato, che la stessa norma postula.

Ad avviso del Consiglio di Stato esistevano altresì i presupposti per l'autoannullamento nell'ipotesi che gli interessati avessero conseguito il diploma presso scuole successivamente riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della richiamata legge n. 56, attesa l'irretroattività del predetto riconoscimento.

Pertanto con nota del 24 luglio 1994 il Dipartimento *pro tempore* per l'istruzione universitaria, attualmente denominato «Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti», ha invitato le competenti autorità accademiche ad adeguarsi ai sopra esposti pareri del Consiglio di Stato.

A seguito di ciò avverso i provvedimenti rettorali di annullamento delle ammissioni gli interessati hanno proposto numerosi ricorsi giurisdizionali.

Si fa presente che le pronunce finora pervenute al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono state comunque sfavorevoli ai ricorrenti.

È pur vero che l'ordinanza del TAR del Friuli-Venezia Giulia del 22 novembre 1996 di cui è riferimento nell'interrogazione in parola ha accolto la richiesta di sospensiva proposta dai ricorrenti contro i provvedimenti di autoannullamento dell'esame di Stato emanati dall'Università di Trieste, ma tale ordinanza, se pur significativa, non ha ovviamente valore di sentenza esecutiva e non scioglie i nodi fondamentali che riguardano il merito della controversia.

Il giudice, nel caso di specie, non ha esaminato il provvedimento di annullamento delle ammissioni nè è intervenuto sui cennati pareri del Consiglio di Stato ai quali si è conformato il Ministero.

Tutto ciò premesso il Governo si riserva in ogni caso di intervenire, anche con opportuna norma legislativa, per risolvere le varie questioni attinenti l'attuazione e l'interpretazione della legge n. 56 del 1989. Infatti occorre considerare come il mutamento nel tempo dell'indirizzo ministeriale abbia oggettivamente determinato conseguenze negative su coloro i quali si sono sottoposti alle procedure previste dalla legge n. 56 del 1989.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 aprile 1997)

SPECCHIA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la colonna romana esistente a Brindisi in prossimità del porto ed indicante il punto terminale della via Appia il 7 ottobre 1995 fu smontata per essere sottoposta a lavori di restauro e consolidamento;

che fu allora programmato di ultimare i lavori entro il 1997;

che sono disponibili le risorse finanziarie necessarie;

che a distanza di un anno detti lavori di restauro non sono ancora iniziati e la colonna è depositata presso un capannone dello stabilimento Enichem di Brindisi,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere affinché abbiano inizio i lavori di restauro e vengano rispettati i tempi previsti per riportare la colonna romana nel sito originario.

(4-02164)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La cosiddetta «colonna terminale della via Appia» è stata smontata nei giorni dal 5 al 7 ottobre 1996 e gli elementi sono stati trasportati nello stabilimento Enichem di Brindisi, all'interno di un capannone ritenuto idoneo per l'effettuazione delle operazioni di restauro.

L'Enichem non sponsorizza l'intera operazione di restauro, che è stata invece finanziata, ai sensi della legge n. 145 del 1992, con decreto ministeriale 25 giugno 1992.

Tra la soprintendenza archeologica di Taranto e l'Enichem è stato stipulato un contratto di comodato per l'utilizzo del capannone.

Dopo lo smontaggio la soprintendenza, ultimate le procedure amministrative relative al primo stralcio del «Progetto di restauro e rimontaggio della colonna della via Appia», ha dato inizio ai lavori di scavo a piazzetta Colonne, ritenuti indispensabili per la verifica dello stato delle parti basamentali della colonna, ai fini del progetto di rimontaggio.

Sin dalle prime operazioni di scavo, iniziate nel febbraio 1996 e proseguite fino a giugno, è apparsa evidente la gravità della situazione fondale dei due basamenti. La platea di fondazione originaria di età romana poggia, infatti, direttamente sul banco di roccia che presenta cavità naturali molto estese.

La situazione riscontrata ha determinato la necessità, mentre ancora era in corso lo scavo, di far eseguire ulteriori prospezioni geologiche e indagini strumentali sui due basamenti. Gli accertamenti sono stati effettuati dal geologo dottor S. Agostini della soprintendenza archeologica dell'Abruzzo.

La soprintendenza archeologica di Taranto, considerati i problemi, non prevedibili, che emergevano dallo scavo, relativamente allo stato dei basamenti e alla situazione geologica, ha ritenuto che le operazioni di restauro della colonna già smontata dovessero comunque essere riconsiderate unitamente ad una compiuta valutazione degli interventi da progettare sul basamento e sul banco geologico dell'area.

Pertanto, in data 18 ottobre 1996, si chiedeva all'Istituto centrale per il restauro un sopralluogo a Brindisi per valutare nel complesso la

nuova situazione delineatasi e, nella stessa occasione, si trasmetteva, per una prima valutazione, il progetto di restauro degli elementi della colonna già redatto dall'architetto F. Danese.

Il sopralluogo dei tecnici dell'Istituto centrale per il restauro è stato effettuato in data 26 novembre 1996.

Le osservazioni e valutazioni scaturite, sollecitamente formulate dall'Istituto centrale per il restauro, hanno determinato l'urgente necessità di acquisire nuovi dati con un'indagine geognostica, costituita da sondaggi a carotaggio nell'area di piazzetta Colonne, e di eseguire prove non distruttive mediante ultrasuoni sugli elementi e sul basamento della colonna.

Già dal dicembre 1996 il progettista si è attivato per le integrazioni progettuali richieste e, acquisiti i preventivi ed espletate le procedure amministrative, la soprintendenza archeologica di Taranto disporrà l'esecuzione delle nuove indagini.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali  
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(29 aprile 1997)

---

TABLADINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che lo scrivente è venuto a conoscenza, per puro caso, che un magistrato, oggetto di accertamento disciplinare da parte del Consiglio superiore della magistratura, a procedimento già ampiamente avviato e con prove inconfutabili di responsabilità, ha potuto sottrarsi a qualsiasi tipo di giudizio semplicemente chiedendo il trasferimento;

che nel caso specifico più che di un trasferimento si è trattato di una graziosa promozione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga vergognosa tale prassi in considerazione dello *status* sociale ed economico di un magistrato, forse fra le carriere già più privilegiate nell'ambito della pubblica amministrazione;

se non ritenga di eliminare, seduta stante, un incomprensibile e vergognoso privilegio che offende tutti i cittadini ed in particolare coloro che si affidano alla giustizia dei nostri tribunali.

(4-02958)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, questo Dicastero fa presente di non poter fornire alcun elemento di risposta, non essendo identificato nè identificabile il magistrato che, a detta dell'interrogante, sarebbe stato trasferito dal Consiglio superiore della magistratura per sottrarsi al procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

TAROLLI, GUBERT. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Preso atto dell'orientamento del Ministro della pubblica istruzione che prevede il possesso del diploma di laurea per poter accedere all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare;

vista la proposta dell'Università statale degli studi di Trento, già inoltrata al competente Ministero, che chiede di poter attivare il corso di laurea in scienze della formazione;

ritenuto necessario che la popolazione di quest'area geografica, già penalizzata per la sua perifericità, possa disporre di una opportunità formativa di questo tipo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di chiarire quale sia l'orientamento del Ministero in merito alla surrichiamata richiesta;

nel caso di una valutazione positiva, se si intenda procedere alla relativa autorizzazione in tempi rapidi e comunque in tempo utile per consentire all'Università di Trento di rendere operativo il corso già a partire dall'anno accademico 1996-1997.

(4-01592)

(1° agosto 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento al documento ispettivo in oggetto, gli interroganti chiedono l'attivazione presso l'Università degli studi di Trento di un corso di laurea in scienze della formazione, nonché la predisposizione di strumenti idonei a consentirne l'operatività a partire dall'anno accademico 1996-1997.

Sull'argomento si fa presente quanto di seguito precisato.

La specificità della situazione locale, che prevedeva competenze speciali della provincia autonoma di Trento nel settore scolastico, la tradizione acquisita nel campo delle scuole per l'infanzia e della formazione professionale, oltre alle specifiche competenze culturali dell'università, rendono effettivamente opportuna l'istituzione della facoltà di scienze della formazione nonché di una scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria.

Tuttavia, poichè a tutt'oggi alcuni comitati regionali di coordinamento non hanno inviato alcun parere in merito all'individuazione delle sedi ove istituire i corsi di laurea per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, il Ministero della pubblica istruzione non ha ancora potuto esprimersi in argomento.

Va peraltro sottolineato che, a mente dell'articolo 8 della direttiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Attuazione piano triennale di sviluppo dell'Università 1994-96», dell'11 maggio 1996:

gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di laurea e alle scuole di specializzazione prevedono che i corsi di laurea vengano istituiti previa costituzione della facoltà di scienze della formazione;

le università potranno attivare le procedure per la istituzione dei corsi dopo la pubblicazione dei relativi ordinamenti sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Si fa presente, in via conclusiva, che l'Università di Trento ha richiesto con il piano di sviluppo 1994-96 l'istituzione della facoltà di scienze della formazione e che sono già stati attivati i necessari contatti con la provincia autonoma di Trento al fine di predisporre un adeguato avvio già dall'anno accademico 1997-98.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*  
BERLINGUER

(22 aprile 1997)

---

TERRACINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che da notizie riportate dalla stampa in data 24 settembre 1996 risulterebbe che l'ex presidente dell'AGIP Raffaele Santoro già tre anni fa fece mettere a verbale in un interrogatorio del *pool* Mani pulite di Milano il suo racconto sul finanziere Francesco Pacini Battaglia ed i suoi amici, tra cui spiccava Lorenzo Necci;

che nelle dichiarazioni rilasciate da Santoro veniva descritta l'esistenza di un cartello di quattro imprese che si spartiva di comune accordo gli appalti di impiantistica varati dall'ENI; ne avrebbero fatto parte TPL, Techint, CTIP e SNAM-Progetti;

che Pacini Battaglia avrebbe avuto il ruolo di «garante ed arbitro» di tale cartello grazie alle sue entrate nel mondo politico e tra i *manager* pubblici il fondatore della Banque Karfinco di Ginevra si sarebbe occupato di gestire i rapporti tra le quattro imprese, smistando il flusso di appalti e di miliardi,

l'interrogante chiede di conoscere se queste notizie rispondano al vero ed in caso affermativo se non si ritenga opportuno assumere iniziative di carattere ispettivo nei confronti della procura di Milano.

(4-01966)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha comunicato che nei confronti di Pierfrancesco Pacini Battaglia sono state operate dal suo ufficio le seguenti iscrizioni:

procedimento penale n. 8655/92 per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale (pagamenti verificatisi all'estero negli anni 1990, 1991 e 1992); in ordine a tali reati è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del giudice per le indagini preliminari in data 19 marzo 1993;

procedimento penale n. 14064/94 per il reato di cui agli articoli 81, 110, 319, 321 del codice penale (questione «Closing Enimont»); la



fase preliminare si è conclusa con richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato in data 7 dicembre 1994;

procedimento penale n. 2346/95 per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 81, 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale; 81 e 110 del codice penale, 7 della legge n. 195 del 1974 e 4 della legge n. 659 del 1981 (questione «Ferrovie concesse»); tale procedimento è stato trasmesso, unitamente ad altre 67 posizioni, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma per competenza;

procedimento penale n. 9791/95 per i reati di cui agli articoli 2621 e 2640 del codice civile e 61, n. 2, del codice penale; 81, 110, 646, 61, nn. 7-11, del codice penale; 81, 110, 648 del codice penale; 110, 319, 319-bis del codice penale; la fase preliminare si è conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato in data 29 settembre 1995;

procedimento penale n. 9008/96 per i reati di cui agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale, 81 del codice penale, 7 della legge n. 195 del 1974 e 4 della legge n. 659 del 1981 (vicenda «AEM Torino»);

procedimento penale n. 4652/96 per il reato di cui all'articolo 379 del codice penale.

In relazione a quest'ultimo procedimento non risulta comunicato se si siano concluse le indagini preliminari.

Riguardo all'episodio TPL-Enimont, il procuratore della Repubblica summenzionato ha riferito che esso fu scoperto a seguito dell'arresto di Sergio Cragnotti, il quale lo descrisse come un fatto di «corruzione privata», giacchè all'epoca Gardini era presidente della Montedison mentre Necci e Cragnotti erano legali rappresentanti di Enimont, altra società di diritto privato.

Lo stesso procuratore ha precisato che, al riguardo, venne condotta una serrata attività investigativa con numerosi interrogatori delle persone coinvolte, nonchè avviata una commissione rogatoria sul presunto versamento di Gardini a favore di Necci. Tutti gli atti concernenti l'episodio in questione risultano, del resto, depositati nel procedimento ENI-Montedison.

Osserva, conclusivamente, il procuratore della Repubblica di Milano che nei confronti del Pacini Battaglia non è stata disposta alcuna archiviazione, nè sono stati comunque adottati trattamenti diversificati rispetto ad altre persone sottoposte a indagine nel medesimo contesto investigativo.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---

VEDOVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, (Ordinamento della professione di psicologo) recita «... sono ammessi a sostene-

re l'esame di Stato... dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti a un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo»;

che in applicazione di tale articolo già nel 1992 e successivamente nel 1993 e nel 1994 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ammetteva con riserva a sostenere l'esame di Stato gli allievi delle scuole private; la riserva consisteva nel futuro pubblico riconoscimento delle scuole stesse (materia questa, a sette anni di distanza del varo della legge n. 56 del 1989, ancora del tutto indefinita);

che, mentre si apriva un vasto dibattito sulla interpretazione dell'articolo 34, molte centinaia di professionisti (si stima oltre 400) sostenevano positivamente gli esami di cui trattasi ma le università, vincolate dalla riserva non sciolta, non rilasciavano certificato di abilitazione bensì attestato dell'esito positivo dell'esame;

che gli ordini professionisti degli psicologi, comportandosi in maniera tra loro difforme, talvolta iscrivevano ed altre no i malcapitati «trentaquattristi» con il risultato che a parità di condizioni vi è oggi chi lavora in questo campo abusivamente e chi è legittimato a farlo;

che, a ormai quattro anni di distanza da quando i primi esami di Stato in base all'articolo 34 furono sostenuti (1992), le università stanno autoannullando le ammissioni con la conseguenza che improvvisamente circa cinquecento professionisti rimarranno senza lavoro;

che nel mese di ottobre 1996 presso il Ministero della pubblica istruzione si sono tenuti incontri con associazioni di categorie degli psicologi e dei rappresentanti dell'ordine nazionale degli psicologi; si aggiunga che in sede giurisdizionale una nuova favorevole possibilità sembra aprirsi a seguito dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia che in data 22 novembre 1996 ha accolto la richiesta di sospensiva proposta dai ricorrenti contro i provvedimenti di autoannullamento dell'esame di Stato emanati dall'Università di Trieste in quanto, per la loro incidenza sull'attività delle parti ricorrenti, appaiono produttivi di danno grave ed irreparabile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda con la massima urgenza assumere provvedimenti amministrativi di attuazione dell'articolo 34 della legge n. 56 del 1989 che consentano una positiva risoluzione della vicenda.

(4-03626)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto per chiarire anzitutto all'onorevole interrogante alcune questioni relative allo stesso atto ispettivo.

La legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante norme concernenti la professione di psicologo dispone che per poter essere ammessi all'esame di

Stato di abilitazione all'esercizio della predetta professione è necessario aver conseguito la laurea in psicologia ed aver compiuto un tirocinio annuale *post lauream*.

In deroga a tale norma e in via transitoria il successivo articolo 34 ha tuttavia esteso il diritto all'ammissione agli esami di Stato a coloro che, pur in difetto del possesso della laurea in psicologia, al momento dell'entrata in vigore della legge risultavano iscritti ad un corso di specializzazione, almeno triennale, in psicologia o in uno dei suoi rami e che avessero in seguito conseguito il relativo diploma e compiuto un anno di documentata pratica professionale.

In sede di applicazione della citata legge, successivamente all'adozione, si pose il problema, a seguito di richieste avanzate da numerose scuole private, se la norma transitoria si riferisse a corsi *post lauream* (attivati da scuole di specializzazione universitarie) o anche a percorsi formativi che non presupponevano la laurea e attivabili, in quanto tali, da istituti privati.

Con riferimento a tale questione il Ministero autorizzò, in un primo tempo, le università, sedi di esami di Stato per la predetta abilitazione, a concedere l'ammissione con riserva agli aspiranti che avevano conseguito il diploma presso scuole private, precisando che lo scioglimento della riserva era collegato all'accoglimento o meno dell'istanza di riconoscimento presentata dalle stesse scuole ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 56 del 1989 citata.

Avendo il cennato provvedimento di ammissione con riserva sollevato perplessità per la possibile violazione dei principi ispiratori della legge - intesi a garantire un elevato livello qualitativo dei candidati all'iscrizione all'albo professionale - il Ministero sottopose in un tempo successivo la questione al Consiglio di Stato.

Il citato Consesso con i due successivi pareri n. 84 del 1994 e n. 817 del 1994 affermò che sussistevano i presupposti giuridici per procedere all'autoannullamento dei provvedimenti di ammissione con riserva, sia nei confronti dei richiedenti sprovvisti di laurea che avevano chiesto di essere ammessi a sostenere l'esame per esercitare la professione di psicoterapeuta (oggetto di una specifica disciplina), sia nei confronti degli aspiranti all'esercizio dell'attività di psicologo che, non essendo muniti di laurea, risultavano in difetto anche di uno solo dei requisiti previsti dal richiamato articolo 34.

Il Consiglio di Stato, in tale occasione, affermò infatti che l'espressione «corso di specializzazione», di cui all'articolo 34 della predetta legge n. 56, doveva necessariamente riferirsi ad attività formativa *post lauream*, esercitata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, da scuole di specializzazione istituite dalle università.

Diversamente opinando significherebbe ricondurre le scuole di cui fa menzione il detto articolo 34 ad un genere imprecisabile (tale dunque da vanificare sostanzialmente la norma) o altrimenti ne conseguirebbe la autolegittimazione delle scuole, in assenza di ogni riconoscimento pubblico: il che sarebbe in contraddizione con il valore legale del titolo da esse rilasciato, che la stessa norma postula.

Ad avviso del Consiglio di Stato esistevano altresì i presupposti per l'autoannullamento nell'ipotesi che gli interessati avessero conseguito il diploma presso scuole successivamente riconosciute ai sensi dell'articolo della richiamata legge n. 56, attesa l'irretroattività del predetto riconoscimento. Pertanto con nota del 24 luglio 1994 il Dipartimento *pro tempore* per l'istruzione universitaria, attualmente denominato «Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti», ha invitato le competenti autorità accademiche ad adeguarsi ai sopraesposti pareri del Consiglio di Stato. A seguito di ciò avverso i provvedimenti rettorali di annullamento delle ammissioni gli interessati hanno proposto numerosi ricorsi giurisdizionali.

Si fa presente che le pronunce finora pervenute al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono state comunque sfavorevoli ai ricorrenti.

L'unica eccezione al predetto orientamento della giurisprudenza è rappresentata dalla sentenza del TAR della Liguria, menzionata dall'interrogazione parlamentare in oggetto, che tuttavia sembra allo scrivente priva di attualità poichè il giudice amministrativo, nel caso di specie, non ha esaminato il provvedimento di annullamento delle ammissioni nè è intervenuto sui cennati pareri del Consiglio di Stato ai quali si è conformato il Ministero.

Tutto ciò premesso il Governo si riserva in ogni caso di intervenire, anche con opportuna norma legislativa, per risolvere le varie questioni attinenti l'attuazione e l'interpretazione della legge n. 56 del 1989. Infatti occorre considerare come il mutamento nel tempo dell'indirizzo ministeriale abbia oggettivamente determinato conseguenze negative su coloro i quali si sono sottoposti alle procedure previste dalla legge n. 56 del 1989.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(22 aprile 1997)

---

WILDE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 27 febbraio 1997 il Ministro dell'industria, rispondendo all'interrogazione 4-00308 presentata dallo scrivente, formulava una «risposta non risposta» e quindi non chiariva in alcun modo il contesto relativo alla destinazione futura delle cave di Manerba (Brescia) e ad alcuni movimenti iscritti a bilancio dell'amministrazione comunale di Manerba su cui erano già state presentate altre interrogazioni (4-00580 del 22 giugno 1994, 4-07742 del 24 gennaio 1996 e 4-07958 del 6 febbraio 1996, tutte prive di risposta);

che in data 27 luglio 1994 con ordinanze nn. 44, 45, 46 e 47 venivano ridimensionati i volumi escavati abusivamente nel 1985 e riquan-

tificati i minimi e i massimi delle sanzioni amministrative a seguito dell'operato e della verifica del dottor Storer per complessive lire 956.511.000 contro lire 7.813.484.000;

che in data 10 marzo 1995 con delibera n. 25 del consiglio comunale veniva deliberato l'acquisto dell'area in località Campagnola da parte della stessa amministrazione per un importo totale di lire 991.520.000, cifra quasi simile all'importo della sanzione relativa all'abuso e ciò a seguito della perizia dell'architetto Carlo Bosetti;

che in data 22 settembre 1995, con nota protocollo n. 21869, veniva depositata presso l'amministrazione provinciale di Brescia, da parte del cavatore Vezzola, già abusivo nelle precedenti escavazioni, la domanda di recupero di cave cessate con asportazione di materiale inerte per l'area di recupero n. 2, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, per complessivi metri cubi 260.000 e per la durata di due anni;

che in data 10 marzo 1996 la regione Lombardia rispondeva all'interpellanza n. 2114 (protocollo n. 13.900) dove si confermava che l'area in oggetto è «area di recupero AR3» con una previsione di attività estrattiva finalizzata al recupero dell'area di anni 5 e con estrazione di 450.000 metri cubi annui, per totali 2.250.000 metri cubi,

si chiede di sapere:

se risulti essere regolare a tutti gli effetti di legge la perizia effettuata dall'architetto Carlo Bosetti e così anche l'operato del dottor Storer relativo alla rideterminazione sia dei volumi scavati abusivamente sia del valore commerciale dell'inerte all'epoca dei fatti e quindi chi paghi i ritardi ed i danni causati dagli eventuali errori della valutazione precedente;

se risulti essere regolare e trasparente il comportamento dell'amministrazione comunale che acquista la suindicata area perseguendo la finalità del recupero dell'area, mentre nello stesso tempo sulla stessa area proseguono le escavazioni a favore della stessa ditta Vezzola, grazie all'autorizzazione provinciale n. 27/124/1996 del 28 maggio 1996;

se risulti essere lecito a tutti gli effetti aver inserito nella richiesta del 22 settembre 1995, protocollo n. 21869, presso l'amministrazione provinciale di Brescia i mappali già oggetto di acquisto da parte dell'amministrazione comunale, visto che la ditta Vezzola dovrebbe realizzare un'ulteriore escavazione per due anni per metri cubi 260.000 nella zona n. 2, favorendo ulteriormente la stessa ditta che ha commesso gli accertati abusi, ed eventualmente perchè tale accordo non sia stato chiaramente descritto nell'atto di stesura della delibera n. 25 del 10 marzo 1995;

come mai non si risponda alle seguenti domande: se i 200 milioni, relativi alla cessione dell'area in località Colombarola, iscritti nel bilancio preventivo 1996, si riferiscano a dismissioni di aree facenti parte dei suindicati mappali o se siano oggetto di precedenti operazioni e quindi se la cessione risulti essere trasparente a tutti gli effetti;

quale provenienza abbia la fonte di finanziamento relativa a proventi da cave per lire 1.100.000.000 inserita nel bilancio 1996,

finalizzata ad opere di risanamento della zona cave per lo stesso importo e se tale operazione sia stata eseguita;

da chi sia stato concesso e quando il contributo regionale per bonifica di cave di lire 770 milioni iscritto a bilancio;

se alle richieste relative all'interrogazione precedente si sia effettivamente ottemperato, visto che non si è data risposta sulla questione se i volumi e le richieste ridimensionate da parte dell'indagine del dottor Storer siano regolari, visto per esempio che i volumi precedenti ipotizzati per la ditta Vezzola ammontavano a 672.000 metri cubi e la richiesta di risarcimento si riferisce a 354.000 metri cubi, essendo noto anche che le nuove escavazioni sempre per la ditta Vezzola ammontano a circa 176.000 metri cubi, ciò in relazione al fatto che i volumi sono entità reali e anche in relazione al fatto che le curve di livello evidenziano dislivelli tali che, pur detratti dalle cubature relative ad aree vegetali ed altre non vendibili, lasciano aperti molti leciti dubbi;

se corrisponda a verità che alla fine delle suindicate escavazioni tali volumi non saranno bonificati ma si utilizzeranno per realizzare discariche di rifiuti;

se siano in corso al riguardo indagini di polizia giudiziaria.

(4-04704)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. - Nel dicembre del 1985 l'amministrazione comunale di Manerba del Garda accertava che nelle cave esistenti nel territorio del comune si effettuava un'estrazione di sabbia e ghiaia in eccesso rispetto a quanto consentito dalla normativa regionale (legge regionale 30 marzo 1982, n. 18), e conseguentemente applicava la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa stessa. Le ditte interessate presentavano ricorso al TAR contestando il valore commerciale unitario del materiale e l'entità degli scavi abusivi.

Considerato che alla data del 1° gennaio 1994 il procedimento giurisdizionale non si era concluso, l'amministrazione di Manerba riteneva opportuno affidare al geologo dottor Storer l'incarico di redigere una relazione finalizzata alla verifica delle inadempienze ed alla rideterminazione sia dei volumi escavati abusivamente che del valore commerciale dell'inerte all'epoca dei fatti.

A seguito di tale relazione il sindaco del comune di Manerba, con ordinanze nn. 44, 45, 46 e 47 del 26 luglio 1994, revocava le precedenti ordinanze con le quali erano state applicate le sanzioni amministrative e rideterminato il volume escavato abusivamente riquantificava le sanzioni da applicare.

In data 20 dicembre 1995, con delibera di giunta n. 79, l'amministrazione comunale affidava all'architetto Carlo Bosetti l'incarico di periziare con stima appropriata, il valore commerciale di un'area sita in Manerba del Garda, via Valtenesi, di proprietà dei signori Pietro Bocchio, Domenico Bocchio e Pasquale Bocchio. In base a tale perizia con delibera n. 25 del consiglio comunale tenutosi in data 10 marzo 1995 veniva deliberato l'acquisto dell'area in località Campagnola.

Con l'acquisizione di quest'area l'amministrazione perseguiva sia la finalità di recuperare tale area dal punto di vista ambientale sia quella di definire i procedimenti sanzionatori in corso.

Infatti le ditte proprietarie si impegnavano a vendere al comune i terreni recuperati dal punto di vista ambientale con spese a loro carico, secondo un dettagliato progetto depositato in comune, ed a pagare le pregresse sanzioni.

Dalle informazioni assunte presso l'amministrazione comunale di Manerba risulta, inoltre, che tutte le deliberazioni riguardanti le escavazioni sono esecutive e che la provincia di Brescia ha autorizzato il recupero ed ulteriori escavazioni con propria deliberazione n. 27/124/96 del 28 maggio 1996.

Circa il quesito relativo all'esistenza di indagini di polizia giudiziaria, agli atti d'ufficio del comando provinciale dei carabinieri di Brescia risulta che in data 30 marzo 1992 il gruppo Verdi del consiglio provinciale di Brescia ha presentato alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Brescia un esposto tendente a segnalare la situazione di progressivo degrado e inarrestabile deturpamento delle condizioni naturali in località Campagnola di Manerba del Garda (avviata indagine ascritta al n. 60/D/92).

Infine in data 21 aprile 1992 l'amministrazione comunale di Manerba del Garda ha trasmesso alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Brescia la risposta alla richiesta n. 813/F/90 datata 8 aprile 1992 avente per oggetto rapporti ed accertamenti in relazione all'escavazione abusiva di ghiaia della ditta fratelli Bocchio Natale e Domenico.

*Il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(23 aprile 1997)

---

WILDE, PERUZZOTTI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che notizie di stampa nazionale odierna evidenzerebbero «fatali coincidenze» che legherebbero l'ex pubblico ministero Di Pietro al caso Necci e a Pacini Battaglia per l'affare Enimont;

che altra notizia riguarderebbe Mauro Floriani, che seguì l'inchiesta Enimont con il delicato compito di fornire alla Corte una valutazione tecnica sull'ammontare effettivo della maxi-tangente Enimont, e che ora sarebbe alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato con un ruolo di grande responsabilità, quindi di fatto alle dipendenze dell'ex Presidente Enimont Necci,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti al Governo che Mauro Floriani riceva 20 milioni al mese da Pacini Battaglia, a suo tempo scagionato per la tangente Enichem di Brindisi;

se le dimissioni del Floriani dalla Guardia di finanza e l'immediato nuovo incarico alle Ferrovie siano trasparenti a tutti gli effetti.

Si chiede inoltre di sapere:

se il Governo sia a conoscenza del tipo di contratto con il quale Floriani sia stato assunto e se ci fossero altri candidati che aspiravano a tale carica;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-01935)

(25 settembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha comunicato che il capitano Mauro Floriani effettivamente partecipò alle indagini sul gruppo ENI e sulla TPL delegate dal pubblico ministero procedente al nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano.

Quanto alle dimissioni del Floriani, il comando generale della Guardia di finanza ha riferito che il predetto è stato posto in congedo, a domanda, con il grado di maggiore a far data dal 1° gennaio 1996.

Non risulta all'amministrazione interpellata quale sia l'attività lavorativa che il Floriani attualmente svolge: al momento della cessazione dal servizio gli ufficiali hanno, infatti, l'obbligo di comunicare esclusivamente il proprio luogo di residenza e non quello di far conoscere la propria situazione lavorativa, in atto o ancora da intraprendere.

Il comando generale precisa, peraltro, al riguardo, che il Floriani, essendo transitato nella categoria del complemento, non incontrerebbe eventuali limitazioni allo svolgimento di altre attività lavorative, a differenza dei militari in ausiliaria, per i quali vige il divieto di assumere impieghi o rivestire cariche societarie, ovvero assolvere incarichi presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione militare.

Si fa presente, infine, che nessuna delle autorità interpellate è stata in grado di fornire elementi circa l'avvenuta corresponsione di somme al Floriani da parte di Pierfrancesco Pacini Battaglia.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

FLICK

(24 aprile 1997)

---